Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 ottobre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 217ª seduta pubblica per mercoledì 22 ottobre 1980, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

(9690)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. **652.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art.1.

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 103, relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è integrato con il seguente nuovo comma:

Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia salvo diversi indirizzi; è richiesto almeno all'inizio del corso il possesso della abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 2.

L'art. 104, relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è integrato con il seguente nuovo comma:

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Art. 3.

Gli articoli 110 e 111, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 110. — Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 4.

L'art. 112, relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 112. — Il numero degli allievi assegnati al corso non può essere superato, fatta eccezione per l'ammissione dei riprovati degli anni precedenti e di coloro che, per giustificato motivo, avessero interrotto la successione dei corsi, i quali ultimi saranno ammessi in soprannumero in analogia alla normativa prevista per la reiscrizione degli studenti ai corsi di laurea.

Art. 5.

Gli articoli 184, 185, 186, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 184. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso gli istituti di patologia generale e di microbiologia della facoltà di medicina dell'Università di Messina e conferisce il diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico.

La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire, sul piano tecnico, una preparazione pratica scientifica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per lo intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 185. — *Le materie di insegnamento sono le seguenti:*

PRIMO BIENNIO
(comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:

1) batteriologia generale I;
2) tecniche batteriologiche;
3) immunologia generale;
4) genetica dei microrganismi.

2° *Anno*:

5) batteriologia generale II;
6) antibiotici e chemioterapici;
7) virologia generale;
8) immunologia generale e tecniche immunologiche;
9) dosaggio biologico ed analisi statistica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo medico)

3° *Anno*:

10) microrganismi patogeni e malattia;
11) batteriologia speciale I;
12) virologia speciale e tecniche virologiche;
13) micologia medica;
14) epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:

15) batteriologia speciale II;
16) sierologia;
17) microbiologia degli alimenti;
18) microbiologia dell'ambiente;
19) protozoologia medica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° *Anno*:

10) azione patogena dei microrganismi;
11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
12) micologia generale e tecniche micologiche;
13) tecniche virologiche e virologia speciale;
14) protozoologia.

4° *Anno*:

15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
16) microbiologia industriale;

17) esame microbiologico dell'ambiente;
18) controllo microbiologico degli ambienti;
19) tecniche sierologiche.

Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 186. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista in microbiologia, e, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specialista in microbiologia, con indirizzo tecnico.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 190 della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, n. 507, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 190, secondo comma. — Il numero massimo degli allievi è di venti iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 7.

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seguente scuola di specializzazione;

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 187. — La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica ha lo scopo di poter offrire una migliore qualificazione scientifica professionale a coloro che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche con indirizzo medico-biologico.

Alla scuola, che ha la durata di tre anni, possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero complessivo di specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in quarantacinque allievi ripartiti in quindici allievi per anno. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in mancanza, da un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 188. — Gli insegnamenti impartiti nei tre anni saranno i seguenti:

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI

1° *Anno*:
1) biologia generale e speciale;
2) biologia molecolare;
3) biochimica analitica;
4) biometria.

2° *Anno*:
1) chimica clinica;
2) biochimica patologica;
3) enzimologia clinica;
4) biochimica dinamica.

3° *Anno*:
1) biochimica dei tessuti e degli organi;
2) biochimica ormonale;
3) biochimica farmacologica;
4) tossicologia.

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

1) elementi di ematologia;
2) complementi di istologia patologica;
3) immunochimica;
4) igiene applicata al laboratorio di analisi chimico-cliniche;
5) elementi di legislazione sanitaria;
6) elementi di anatomia e fisiopatologia;
7) biofisica applicata con elementi di elettronica.

Art. 189. — Ogni materia di insegnamento è anche materia d'esame il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo.

Per ottenere il diploma di specializzazione in biochimica e chimica clinica gli allievi devono superare quindi tutte le materie e almeno tre materie complementari (una per anno) scelte fra quelle indicate all'art. 188.

Alla fine dei tre anni gli allievi devono presentare una tesi scritta su tema concordato con il direttore della scuola e sostenere un esame di diploma. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1980
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 653.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 19, relativo al corso di laurea in scienze politiche, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

storia del diritto italiano moderno e contemporaneo;

sociologia II (corso avanzato).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1980
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **654**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, con il quale è stato assegnato per trasferimento un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena del 27 novembre 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università stessa al fine di sopperire alla mancanza di personale assistente e per poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari del 28 aprile 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università di Modena;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università di Sassari risulta attualmente ricoperto dal dott. Sebastiano Graziano Monni e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla seconda cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato per trasferimento alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con decreto ministeriale 31 ottobre 1973, è attribuito, unitamente al titolare dott. Sebastiano Graziano Monni, alla seconda cattedra omonima della facoltà medesima dell'Università di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1980
Registro n. 94 *Istruzione, foglio n.* 38

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Approvazione della convenzione stipulata il 13 marzo 1980 con l'Automobile club d'Italia concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti alle autoradiodiffusioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, contenente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, istitutivo della sovrattassa Diesel sulle autovetture;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977, con il quale è stato approvato l'atto di proroga al 30 giugno 1978 della convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia, per la riscossione e il riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio stipulata il 25 novembre 1969;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'Automobile club d'Italia, per il periodo dal 1° luglio 1978 al 21 dicembre 1986, i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio

e di riscontro dei versamenti di detti tributi eseguiti a mezzo del servizio dei conti correnti postali, sotto l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nella convenzione stipulata in data 13 marzo 1980 ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e con il quale viene approvata;

Considerato che non è stato possibile addivenire alla tempestiva stipulazione della convenzione per la laboriosità delle trattative, in relazione anche alle proposte di modifica indicate dal Consiglio di Stato nei pareri n. 459 del 13 luglio 1978 e n. 909 del 30 gennaio 1979;

Atteso che la regione siciliana provvederà a stipulare per suo conto una distinta convenzione con l'A.C.I., complementare e conforme a quella erariale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, come risulta dalle comunicazioni n. 55847 del 31 dicembre 1974, n. 23703 del 9 giugno 1977 e n. 300981 del 4 maggio 1978 della stessa regione;

Viste le intese all'uopo intercorse tra l'amministrazione finanziaria e la regione siciliana;

Visti i giudizi di congruità espressi dall'ufficio tecnico erariale di Roma e dal servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E.;

Visti i pareri del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata il 13 marzo 1980, con la quale sono affidati all'Automobile club d'Italia, per il periodo dal 1° luglio 1978 al 21 dicembre 1986, i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento dell'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi eseguiti a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Detta convezione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1980
Registro n. 37 *Finanze, foglio n.* 72

CONVENZIONE

Art. 1.

Con la presente convenzione il Ministero delle finanze affida all'Automobile club d'Italia l'incarico di riscuotere le tasse automobilistiche, di cui al testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, l'addizionale prevista dall'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729, la tassa di circolazione regionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, la sovrattassa su taluni autoveicoli azionati con motore Diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per tutti i veicoli e autoscafi soggetti al pagamento delle tasse predette, nonché il canone di abbonamento alle autoradiodiffusioni, la relativa IVA e le tasse di concessione governativa, su tali abbonamenti disciplinati dalla legge 15 dicembre 1967, n. 1235.

Il Ministero delle finanze, inoltre, affida all'A.C.I. il compito di effettuare il riscontro dei versamenti di detti tributi eseguiti dai contribuenti sull'apposito conto corrente postale intestato all'A.C.I. stesso, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 23 ottobre 1969.

La presente convenzione ha inizio a tutti gli effetti a partire dal 1° luglio 1978 e scadrà il 21 dicembre 1986.

Essa è valida per tutto il territorio nazionale eccezion fatta per la Sicilia.

La regione siciliana provvederà a stipulare per proprio conto una separata convenzione con l'A.C.I. complementare e coerente alla presente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, per la riscossione ed il riscontro dei tributi sopra citati dovuti per i veicoli e autoscafi immatricolati nelle province del proprio territorio.

Le norme della presente convenzione si applicano anche ai tributi che dovessero essere istituiti in luogo di quelli indicati al primo comma, purché compatibili. La convenzione si intende risolta qualora venisse soppressa la tassa di circolazione o il tributo sostitutivo di questa.

Scaduta o risolta la convenzione, l'A.C.I. dovrà rimanere a disposizione del Ministero delle finanze e degli organi dipendenti per la resa dei conti, la consegna dei bollettari, di tutti gli schedari tributari e per quanto altro attiene ai servizi prestati, ivi compresa la definizione di tutti i rapporti pendeni.

Art. 2.

Per il servizio di riscossione delle tasse indicato all'art. 1, l'Automobile club d'Italia (A.C.I.) deve tenere alle sue dirette dipendenze in ogni città capoluogo di provincia un ufficio, successivamente indicato con «ufficio provinciale esattore» al quale è preposto un funzionario responsabile verso l'ente. Tale ufficio avrà il compito oltre che di riscossione dei tributi, di organizzazione, di coordinamento e di controllo delle attività esattoriali della provincia.

L'A.C.I. deve altresì istituire in tutto il territorio nazionale appositi uffici di riscossione, denominati esattori, in numero complessivo non inferiore a seicento di cui almeno cinquecentosessantasette fuori della Sicilia, dipendenti ad ogni effetto operativo e contabile dall'ufficio provinciale esattore previsto nel precedente comma primo. L'ufficio provinciale esattore e le esattorie dipendenti hanno carattere permanente, devono funzionare tutto l'anno ed essere aperti al pubblico nei giorni feriali osservando lo stesso orario degli uffici del registro, salvo che non venga diversamente disposto su autorizzazione del Ministero delle finanze.

Qualora si verifichino particolari esigenze di servizio l'A.C.I., previa intesa con il Ministero delle finanze, ha facoltà di ordinare la protrazione dell'orario degli uffici nei giorni feriali e l'apertura degli sportelli nelle ore antimeridiane dei giorni festivi.

Per esigenze di carattere locale, l'A.C.I. è altresì autorizzato ad aprire, durante le principali scadenze tributarie, collettorie temporanee, anch'esse dipendenti ad ogni effetto operativo e contabile dall'ufficio provinciale esattore, comunicando preventivamente all'ispettorato compartimentale competente e al servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E. le date e gli orari di apertura dello sportello.

Fermo restando che l'A.C.I. è l'unico responsabile nei confronti del Ministero delle finanze dei servizi di esazione, della corretta applicazione delle leggi e disposizioni regolamentari che disciplinano la riscossione dei tributi di cui all'art. 1, nonché di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, nulla osta che, al fine di contenere i costi per la capillarità del servizio di riscossione, l'ente si avvalga per il funzionamento delle esattorie e delle collettorie temporanee, della collaborazione e delle prestazioni di ordine meramente materiale degli Automobile club provinciali federati ai sensi degli articoli 1 e 38 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, e confermati con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 665, emanato a norma dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'A.C.I. è autorizzato ad istituire nei principali valichi di frontiera speciali collettorie permanenti per la riscossione delle tasse dovute sugli autoveicoli esteri o provenienti dall'estero.

Dette collettorie possono riscuotere anche le tasse di circolazione sui veicoli a motore, sui rimorchi e sugli autoscafi immatricolati nel territorio nazionale che rientrano dall'estero privi di disco contrassegno valido per la circolazione.

L'A.C.I. fornirà al Ministero delle finanze l'elenco delle esattorie, delle collettorie temporanee e degli uffici di frontiera, comunicando di volta in volta le variazioni.

Art. 3.

La riscossione delle somme concernenti le tasse indicate all'art. 1, comprese quelle derivanti da eventuali rilievi per errore di tassazione, deve essere affidata agli uffici di cui all'art. 2 ai quali è vietato in modo assoluto di riscuotere diritti, contribuzioni o altra somma a qualsiasi titolo.

Di ogni trasgressione è responsabile direttamente l'A.C.I.

L'A.C.I. si impegna, altresì, a tenere il servizio di esazione delle tasse di circolazione distinto dai propri servizi, al fine di evitare qualsiasi interferenza nella esecuzione dell'incarico di esazione ad esso affidato.

Art. 4.

Fino a quando non saranno adottate modalità diverse dalle attuali, la riscossione da parte dell'A.C.I. delle tasse di cui all'art. 1 è effettuata a mezzo di bollettari previsti dall'allegato 3 al testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, e di quelli successivamente istituiti o che saranno istituiti dal Ministero delle finanze.

Tutti i bollettari devono essere stampati in carta filigranata e la stampa di essi è di regola affidata all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Nei casi in cui l'Istituto Poligrafico dello Stato non si trovasse in condizioni di provvedere tempestivamente alla fornitura di detti bollettari la stampa degli stessi potrà essere affidata a tipografia particolarmente attrezzata per tale lavoro, che dia affidamento di correttezza e di regolarità e che sia accettata preventivamente dal Ministero delle finanze; la stampa dovrà essere eseguita con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle finanze sotto la vigilanza dei funzionari addetti al servizio permanente per il controllo all'A.C.I. ed alla S.I.A.E. e di militari della guardia di finanza.

Al momento della consegna all'A.C.I. della fornitura annuale dei bollettari da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato, o, nell'ipotesi prevista dal comma precedente, dei bollettari stampati da tipografia autorizzata, deve procedersi con l'intervento di un funzionario del servizio permanente di controllo all'A.C.I. ed alla S.I.A.E. all'inventario ed al controllo della consistenza dei bollettari stessi, redigendo processo verbale di presa in carico dell'intero quantitativo da parte dell'ente. Tale verbale deve essere firmato da un rappresentante dell'A.C.I. e dal suddetto funzionario rappresentante dell'amministrazione finanziaria.

In base ai dati contenuti nel processo verbale predetto l'A.C.I. è tenuto a rendere per ciascun anno rigoroso rendiconto di tutti i bollettari assunti in carico. Tali bollettari, prima della spedizione, devono essere vidimati da un rappresentante dell'A.C.I. e da un funzionario del servizio permanente sopraindicato, i quali daranno atto di tale operazione in apposito verbale nel quale i bollettari vidimati verranno descritti.

Il Poligrafico dello Stato consegna, inoltre, al deposito generale dei valori bollati, che provvede alla loro distribuzione su regolare richiesta delle intendenze di finanza, i bollettari occorrenti per il rilascio dei dischi contrassegno gratuiti, da servire per gli autoveicoli del Corpo diplomatico (serie C.D.) e per gli autoveicoli esenti da tassa (serie E.E.).

Le spese di stampa di tutti i bollettari, compresi quelli di cui ai precedenti commi terzo e sesto e per le indennità di assistenza dovute al personale addetto alla vigilanza della stampa presso tipografie private nel caso previsto dal comma terzo, sono a carico per intero dell'A.C.I.

Presso l'A.C.I. è istituito un registro di consistenza dei bollettari spediti agli uffici provinciali esattori, i quali provvedono alla distribuzione alle dipendenti esattorie, collettorie temporanee e agli uffici di frontiera.

Nel detto registro deve prendersi nota, per ogni ufficio provinciale esattore per ciascun bollettario, della data di spedizione, della specie e del numero del bollettario e del quantitativo di bollette in esso contenute.

Nel registro stesso deve, inoltre, risultare la data di resa di ciascun bollettario, il numero delle bollette usate, di quelle annullate e di quelle rimaste eventualmente inutilizzate.

Nel giorno 31 dicembre di ogni anno un funzionario del servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E. inizierà la ricognizione dei bollettari della gestione annuale scaduta esistenti nel magazzino dell'A.C.I., redigendone verbale in triplice esemplare, nel quale i bollettari in bianco restituiti dagli uffici provinciali esattori saranno tenuti distinti dai bollettari dati in dotazione alla sede centrale e non distribuiti ai detti uffici provinciali.

Presso ogni ufficio provinciale esattore e ogni esattoria è istituito un registro di consistenza dei bollettari in dotazione, nel quale sono annotati, per ciascun bollettario, la data di ricevimento, la serie, il numero, il quantitativo delle bollette in esso contenute e la data di restituzione. Gli uffici provinciali esattori annotano, inoltre, la data di spedizione alle esattorie, collettorie temporanee e uffici di frontiera, e la data di ricevimento in restituzione dalle esattorie, collettorie e uffici di frontiera medesimi.

Dal registro di consistenza dei bollettari deve risultare in ogni momento l'esatta dislocazione di tutta la dotazione dei bollettari.

Art. 5.

Tanto l'A.C.I. quanto gli uffici provinciali esattori, le esattorie, le collettorie temporanee e gli uffici di frontiera devono adottare i provvedimenti cautelativi idonei alla conservazione dei bollettari avuti in carico in maniera che detti bollettari non possano essere in alcun modo manomessi.

In caso di furto, incendio o sottrazione dei bollettari, dovrà essere immediatamente avvertito, oltre che l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competenti per territorio e l'A.C.I., anche il servizio permanente per il controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E.

Art. 6.

Per la riscossione delle tasse gli uffici di riscossione eseguono nell'ordine le seguenti operazioni:

compilano un mandato di cassa in duplice copia nel quale vengono riportati i dati di individuazione del veicolo, quelli necessari per la determinazione della tassa, e l'importo da riscuotere;

riscuotono l'importo dal contribuente;

compilano la bolletta nelle tre parti (matrice, tagliando/quietanza e disco contrassegno), riportando il numero della bolletta stessa sul mandato di cassa, incollano negli appositi spazi esistenti nelle carte di circolazione il tagliando/quietanza della bolletta, apponendo il timbro a calendario ad inchiostro grasso in corrispondenza della zona di congiungimento tra il tagliando e la carta di circolazione in modo che l'impronta risulti visibile su ambedue i documenti.

Dopo la chiusura giornaliera dello sportello, gli uffici di riscossione redigono il rendiconto delle operazioni effettuate nel giorno, contabilizzando separatamente e con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministero delle finanze, le somme riscosse per ciascun tributo.

Provvedono quindi a versare dette somme sull'apposito conto corrente postale nei modi e nei termini stabiliti dal successivo art. 10.

Le esattorie entro il giorno successivo alla riscossione debbono trasmettere all'ufficio provinciale esattore da cui dipendono il rendiconto di cui al secondo comma, unitamente ai mandati di cassa di tutte le riscossioni, in duplice copia, e alle attestazioni di versamento del predetto conto corrente postale.

Art. 7.

I tributi di cui all'art. 1 possono essere pagati in qualsiasi ufficio abilitato alla riscossione.

Nel caso che la bolletta figlia contenente il disco contrassegno, già rilasciata al contribuente, in corrispondenza della tassa pagata, siasi accidentalmente deteriorata o sia comunque venuta a mancare, gli uffici periferici dell'A.C.I. non possono rilasciare alcun duplicato di bolletta né alcun certificato di avvenuto pagamento della tassa.

In tal caso, a norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, il contribuente deve presentare alla competente intendenza di finanza, insieme alla carta di circolazione, motivata istanza in carta bollata sottoscritta personalmente dal possessore dell'autoveicolo.

L'intendenza di finanza, esperite le opportune indagini e riconosciuta la legittimità della richiesta, redige su competente carta bollata — sulla quale saranno state applicate marche da bollo per L. 200, corrispondenti al diritto di cui all'art. 16 (n. 1, tariffa *H*) del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni — il certificato attestante l'avvenuto pagamento della tassa.

L'intendenza trasmette il detto certificato al competente ufficio provinciale dell'A.C.I. il quale, se i bollettari sono ancora in suo possesso, lo consegna all'interessato annotando gli estremi a tergo dell'originale matrice della bolletta di pagamento; se invece i bollettari sono in possesso della sede centrale dell'A.C.I. informa questa del rilascio del duplicato, comunicandogli gli estremi, perché ne venga presa nota sulla matrice della bolletta smarrita e provvede alla consegna all'interessato del duplicato in parola.

Su richiesta dell'intendenza gli uffici dell'A.C.I. forniranno ad essa i dati relativi al pagamento.

Nei casi di smarrimento o di deterioramento del disco contrassegno comprovante il pagamento della tassa di circolazione per i velocipedi con motore ausiliario non è ammesso il rilascio del duplicato del contrassegno medesimo.

Nei casi predetti il contribuente dovrà pertanto munirsi, a proprie spese, di un nuovo contrassegno.

Art. 8.

Entro i primi dodici giorni di ciascun mese ogni ufficio provinciale esattore deve compilare sull'apposito modulo un rendiconto delle somme giornaliere riscosse e versate nel mese precedente, nell'intera circoscrizione provinciale per i tributi di cui all'art. 1.

Nel detto rendiconto devono essere indicati per ciascun bollettario esaurito, o in corso d'uso, gli estremi delle bollette emesse, di quelle annullate, di quelle rimaste in bianco e di quelle eventualmente mancanti, dando giustificazione di tale mancanza.

Di tale rendiconto, deve essere trasmesso, entro lo stesso termine di giorni dodici, un esemplare all'A.C.I. ed uno all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competente per territorio ai fini del controllo di cui all'art. 9; il terzo esemplare deve rimanere a disposizione del funzionario dell'ispettorato stesso incaricato della verifica ed il quarto rimarrà depositato presso l'ufficio provinciale medesimo.

Gli uffici provinciali esattori devono restituire all'A.C.I. i bollettari completamente esauriti o comunque non più utilizzabili non oltre il ventesimo giorno successivo all'apposizione del visto mensile di controllo da parte dei funzionari delegati dagli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio, ai sensi del successivo art. 9.

L'A.C.I. appena ricevuti tali bollettari, deve procedere alla constatazione dello stato dei medesimi, assicurandosi che il numero delle bollette usate e quelle annullate corrisponda alle risultanze dei rendiconti mensili e che le bollette annullate o in bianco contengano le figlie col relativo disco contrassegno, apponendo su ciascun bollettario il visto di regolarità e provvedendo all'annullamento delle bollette annullate o in bianco con un timbro a perforazione contenente la dichiarazione « ANNULLATO ».

L'A.C.I. ha l'obbligo di conservare i bollettari come sopra restituiti dagli uffici provinciali esattori, finché non sia stata ultimata la verifica delle percezioni da parte del servizio permanente per il controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E. e comunque finché il Ministero delle finanze non abbia dato il suo benestare alla loro distruzione o al loro concentramento in luogo opportuno.

Art. 9.

Il Ministero delle finanze esercita presso l'A.C.I. e presso gli uffici provinciali esattori, il controllo sulla gestione dei servizi tributari affidati all'ente, direttamente o a mezzo del servizio permanente per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. e degli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'A.C.I. e i dipendenti uffici abilitati alla riscossione devono pertanto tenere a disposizione dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria tutte le contabilità relative, i bollettari, gli schedari e quanto altro serve per il funzionamento del servizio.

Inoltre, alla fine di ogni mese, ciascun ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competente per territorio, dovrà designare un funzionario del proprio compartimento perché entro la seconda decade (venti giorni) del mese successivo esegua, presso ogni ufficio provinciale esattore dell'A.C.I. sito nella circoscrizione del compartimento, il controllo delle bollette utilizzate o annullate nel mese precedente o di quelle rimaste in bianco o mancanti, compilando regolare verbale di ricognizione, attenendosi alle norme di cui alle « Istruzioni di servizio » per la riscossione delle tasse di circolazione approvate dal Ministero delle finanze.

A controllo ultimato, il detto funzionario trasmetterà l'esemplare del rendiconto mensile di cui al terzo comma dell'art. 8, munito del visto di regolarità e corredato del verbale di controllo di cui al comma precedente, al servizio permanente per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. in Roma.

Indipendentemente dalle ispezioni dell'autorità finanziaria presso gli uffici provinciali esattori, l'A.C.I. deve provvedere a far compiere ispezioni periodiche presso tutti gli uffici di riscossione da parte di propri funzionari.

In casi di scoperta di irregolarità, abusi o malversazioni, i detti ispettori dovranno darne immediatamente comunicazione al Ministero delle finanze, affinché le ulteriori indagini possano essere eventualmente eseguite dal Ministero stesso o dal servizio permanente per il controllo all'A.C.I.-S.I.A.E. o, su espressa richiesta della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dall'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competente per territorio.

Art. 10.

L'A.C.I. deve intrattenere presso l'Amministrazione postale uno speciale conto corrente, destinato esclusivamente all'introito delle somme riscosse per i tributi di cui all'art. 1 dagli uffici di riscossione situati fuori del territorio della Sicilia e vincolato secondo clausole stabilite congiuntamente dal Ministero delle finanze e dall'A.C.I.

Gli importi dei tributi riscossi debbono essere versati nello stesso giorno della riscossione.

L'A.C.I. deve tenere a disposizione del Ministero delle finanze tutti gli elementi di controllo del suddetto conto corrente.

Gli estratti conto inviati dall'Amministrazione postale, relativi alle somme versate da tutti gli uffici di riscossione dell'A.C.I., devono essere presi in carico su apposito registro.

Per i versamenti da effettuare alla tesoreria provinciale di Roma e alle tesorerie delle regioni a statuto ordinario, entro quaranta giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta riscossione dei tributi, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 28.

Art. 11.

Per la regolarità del servizio di esazione, presso la sede centrale dell'A.C.I. devono funzionare:

l'ufficio di contabilità tasse che provvede ai controlli di carattere contabile;

l'ufficio controllo e recuperi che provvede:

al controllo di merito delle singole riscossioni operate presso gli uffici esattori dell'ente, sulla base delle risultanze dei riscontri automatizzati effettuati dai sistemi di elaborazione dati, di cui l'A.C.I. si avvale, sui mandati di cassa di cui all'art. 6 o su documento equivalente;

a disporre per gli eventuali recuperi di tasse nei modi previsti dall'art. 33 delle vigenti istruzioni di servizio approvate con determinazione ministeriale del 10 dicembre 1947, n. 95060;

a istruire le pratiche relative ai rimborsi e ai contesti;

l'ufficio interfaccia operativa che provvede al controllo formale e di merito di ogni singolo supporto informativo relativo ai versamenti effettuati a mezzo conto corrente postale con le modalità sopra indicate, ed ai successivi adempimenti di cui all'art. 15.

Art. 12.

Per il versamento delle tasse di cui al precedente art. 1 effettuato dai contribuenti a mezzo del servizio dei conti correnti postali l'A.C.I. deve servirsi di un apposito conto corrente ad esso intestato e vincolato secondo clausole stabilite congiuntamente dal Ministero delle finanze e dall'A.C.I.

L'A.C.I. deve prendere nota dei dati contenuti negli estratti conto non appena ricevuti dall'Amministrazione postale e deve adottare le misure cautelative idonee alla conservazione dei certificati di allibramento trasmessi dalla stessa Amministrazione postale anche nella fase della registrazione dei dati eventualmente affidata a centri di servizi esterni.

In caso di furto, incendio o sottrazione di detti certificati debbono essere avvertiti immediatamente il Ministero delle finanze e il servizio permanente per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. Le spese per le eventuali ricerche presso i competenti uffici postali per la ricostruzione dei certificati di allibramento smarriti, sottratti o comunque distrutti, sono a carico dell'A.C.I.

Art. 13.

L'A.C.I. per l'assolvimento dell'attività di riscontro dei pagamenti deve disporre di un archivio centralizzato di tutti i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico soggetti alla tassa di circolazione.

In tale archivio, organizzato su base regionale e per provincia, per ogni veicolo risultante dovranno essere riportati i dati prescritti dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 ottobre 1969 e tutti gli altri necessari per l'esatta applicazione dei tributi indicati all'art. 1.

Nello stesso archivio dovranno essere riportate le risultanze dei pagamenti effettuati per ogni veicolo, desunti sia dai mandati di cassa di cui all'art. 6 che dai certificati di allibramento dei conti correnti postali.

Tale archivio deve essere costantemente aggiornato per quanto riguarda il numero di targa, la proprietà, la residenza del proprietario, le caratteristiche tecniche, l'uso, la destinazione dei veicoli e per quanto altro sia necessario ai fini del riscontro.

Per tutti i veicoli non iscritti al pubblico registro automobilistico e per gli autoscafi per i quali risulteranno effettuati pagamenti di tassa di circolazione l'A.C.I. deve tenere appositi archivi dei pagamenti, tali archivi devono contenere per ogni veicolo o autoscafo il numero di telaio o motore, la potenza fiscale o cilindrata, la data del versamento, la relativa scadenza e l'importo pagato risultanti dal certificato di allibramento o dai mandati di cassa sui quali deve essere effettuato il controllo di congruenza tra l'importo versato e le caratteristiche aventi rilevanza fiscale specificati nel documento.

Alla scadenza della convenzione tutti gli archivi tributari resteranno di proprietà del Ministero delle finanze.

L'A.C.I. deve provvedere a fornire i locali, i materiali e le attrezzature occorrenti per il servizio di riscontro.

Art. 14.

Il riscontro deve riguardare la regolarità e la rispondenza di tutti i versamenti alle disposizioni vigenti in materia.

In particolare, per ogni versamento verificato deve essere riscontrato: se l'importo corrisponda alla tariffa della tassa di circolazione cui il veicolo o autoscafo è soggetto, se sono state corrisposte l'addizionale, la sovrattassa Diesel nella misura stabilita, quando dovute, la regolarità del periodo cui il versamento si riferisce e l'osservanza delle altre norme.

Per quanto riguarda i versamenti comprendenti l'abbonamento all'autoradiodiffusione deve essere riscontrata anche la regolarità delle quote di canone, di I.V.A. e di tassa di concessione governativa.

Art. 15.

Qualora dal riscontro risulti che da parte del contribuente non sono state osservate tutte le norme relative ai tributi di cui all'art. 1, a cura dell'A.C.I. deve essere data comunicazione delle irregolarità rilevate agli uffici finanziari competenti in base alle vigenti disposizioni, trasmettendo agli stessi gli elenchi contenenti tutte le indicazioni e l'eventuale documentazione necessaria per il recupero delle somme dovute e per quanto altro di competenza.

Per tutti i certificati di allibramento nonché per i mandati di cassa assoggettati al riscontro deve essere prodotto un elaborato periodico che consenta di consuntivare i riscontri effettuati.

Di ogni elenco trasmesso agli uffici finanziari deve essere presa nota in appositi registri. Esperiti i prescritti controlli contabili e di merito i certificati di allibramento potranno essere distrutti con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze purché sostituiti da microfilms da conservare per almeno dieci anni dall'avvenuto pagamento.

Art. 16.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di effettuare controlli e riscontri con il personale da esso dipendente sulla gestione dei servizi di cui alla presente convenzione.

Art. 17.

Sono a carico dell'A.C.I. le spese per i bollettini di versamento in conto corrente postale e le spese postali relative alle comunicazioni da e agli uffici finanziari.

L'A.C.I. è tenuto anche a predisporre e a fornire tempestivamente, a sue spese, all'Amministrazione postale prontuari e cartelli illustrativi delle tariffe in vigore sia per tasse automobilistiche che per abbonamento all'autoradio da esporre al pubblico negli uffici postali.

Art. 18.

In relazione a quanto previsto dal primo comma dell'art. 4, il Ministero delle finanze affida all A.C.I. la esecuzione del programma di riforma delle procedure di esazione dei tributi indicati nell'art. 1, mediante l'istituzione di moduli preintestati ai veicoli e utilizzabili per i pagamenti negli uffici di riscossione dell'A.C.I., in sostituzione dei bollettari di cui all'art. 4, e negli uffici postali.

I moduli preintestati verranno forniti al contribuente raccolti in un fascicolo, denominato nel seguito «libretto fiscale».

Il libretto fiscale è composto dai seguenti elementi:

copertina;

moduli di versamento.

La copertina contiene i seguenti dati:

nome e indirizzo del proprietario dei veicolo;

caratteristiche tecniche e fiscali del veicolo risultanti al pubblico registro automobilistico;

le tariffe di tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio TV previste per il veicolo cui il libretto fiscale si riferisce, per i periodi fissi ordinari e loro frazioni;

normativa vigente e sanzioni previste;

norme di utilizzo.

Una sezione della copertina da essa staccabile e del formato di una cartolina postale consentirà all'interessato di inviare la richiesta di rilascio di un nuovo libretto; in tale sezione è previsto uno spazio per l'indicazione del nominativo del proprietario del veicolo e per l'indirizzo cui recapitare il nuovo libretto.

I moduli di versamento hanno le seguenti caratteristiche:

dimensioni e specifiche del mod. CH8 *Quater* AUT a quattro tagliandi dell'Amministrazione postale sul quale viene riportato a stampa il numero del c/c postale di cui all'art. 12;

prestampa in ogni sezione del modulo della targa, scadenza, tipo di veicolo e categoria;

prestampa dell'anno di scadenza in modo visibile a distanza sul tagliando da esporre ed evidenziazione del mese di scadenza;

prestampa sulla «code-line» di un codice identificativo della targa e della scadenza.

Il modello del libretto fiscale, avente le caratteristiche sopraindicate, deve essere approvato dal Ministero delle finanze.

La fornitura degli stampati occorrenti per la predisposizione dei libretti fiscali, disposta dal Ministero delle finanze, deve essere di regola affidata all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 19.

Il libretto fiscale si applica a tutti i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico ed ai veicoli ed autoscafi iscritti nei registri di immatricolazione per i quali l'Amministrazione finanziaria ne chiederà l'emissione specificando all'uopo gli elementi necessari alla predetta emissione.

Art. 20.

Il programma di riforma del sistema di esazione di cui al precedente art. 18, da attuarsi con i criteri e nei tempi indicati nei successivi articoli, comprende le seguenti fasi:

a) di impianto e approntamento delle infrastrutture, di organizzazione degli uffici e di qualificazione del personale;

b) di avviamento delle procedure;

c) di regime.

Art. 21.

A decorrere dall'inizio delle validità della presente convenzione e fino al 21 del mese successivo a quello di pubblicazione della stessa convenzione nella *Gazzetta Ufficiale*, l'A.C.I. provvede alla riscossione presso gli uffici abilitati, dei tributi indicati all'art. 1, con le modalità descritte negli articoli 4 e seguenti, nonché al riscontro di tutti i pagamenti effettuati negli uffici anzidetti e negli uffici postali, secondo le modalità previste agli articoli 14 e 15.

Nei successivi diciotto mesi, oltre agli adempimenti indicati nel precedente comma, l'A.C.I. procede all'impianto delle infrastrutture necessarie alla riscossione dei tributi presso i propri sportelli con l'impiego dei moduli di cui all'art. 18.

In particolare l'A.C.I. esegue:

la progettazione e la realizzazione delle procedure automatizzate del nuovo sistema di esazione;

l'adeguamento dei propri uffici centrali e periferici alle nuove procedure;

l'addestramento e la qualificazione del personale;

l'acquisto e l'installazione delle macchine marcatrici-sezionatrici di cui al successivo art. 25 e delle macchine contabili a programma registrato dotate di scrittura a caratteri ottici. L'acquisto di dette macchine deve essere effettuato libero da pesi, vincoli e riserve d'ogni genere, per conto dello Stato

che ne diviene immediatamente e direttamente proprietario. Le stesse macchine saranno prese in carico dagli uffici provinciali esattori nella cui circoscrizione vengono installate, con apposito verbale da redigere in contraddittorio tra un rappresentante dell'ente ed uno dell'Amministrazione finanziaria. Copia di tale verbale deve essere trasmessa al servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E. L'A.C.I. è tenuto alla conservazione delle macchine con la dovuta diligenza nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla scadenza della convenzione deve procedere alla loro integrale restituzione in buono stato di conservazione, con le stesse modalità previste per la presa in carico;

l'ordinazione delle apparecchiature necessarie per la produzione dei libretti fiscali.

Art. 22.

Nei ventiquattro mesi successivi alla scadenza dei diciotto mesi previsti al secondo comma del precedente art. 21, l'A.C.I. deve eseguire:

la produzione centralizzata e la spedizione dei libretti fiscali relativi ai veicoli per i quali si procede alla prima iscrizione al pubblico registro automobilistico, al rinnovo dell'iscrizione e alla variazione degli elementi necessari per la determinazione dei tributi di cui all'art. 1;

la produzione centralizzata e la spedizione dei libretti fiscali relativi ai veicoli già iscritti al pubblico registro automobilistico e per i quali risulti effettuato almeno un pagamento di tassa di circolazione nel biennio 1979-80;

il rilascio dei duplicati dei libretti fiscali in caso di legittima richiesta da parte degli interessati, secondo le istruzioni che saranno all'uopo impartite dal Ministero delle finanze.

Nello stesso periodo l'A.C.I. effettua la riscossione dei tributi nei propri uffici mediante convalida, con le apparecchiature previste dal precedente art. 21 e descritte nei successivo art. 24, o con le procedure di tipo manuale indicate nello stesso art. 24, dei seguenti moduli di pagamento:

modulo personalizzato per i pagamenti effettuati dai possessori del libretto fiscale;

modulo libero per i pagamenti effettuati dai contribuenti non in possesso del libretto fiscale;

bollettari di serie IV.

Deve altresì provvedere ai riscontri di tutti i pagamenti effettuati presso i propri uffici e gli uffici postali secondo le modalità previste dagli articoli 14 e 15.

Art. 23.

Successivamente al periodo previsto nel precedente articolo e fino alla scadenza della convenzione, l'A.C.I. esegue:

la produzione e la spedizione centralizzata dei libretti fiscali relativi ai veicoli per i quali si procede alla prima iscrizione nel pubblico registro automobilistico, alla rinnovazione dell'iscrizione o alla variazione degli elementi necessari per la determinazione dei tributi di cui all'art. 1;

il rinnovo e la spedizione centralizzata dei libretti fiscali scaduti per decorrenza dei termini di validità;

la produzione e spedizione dei libretti fiscali a coloro che non ne fossero stati in precedenza muniti;

il rilascio dei duplicati dei libretti fiscali in caso di legittima richiesta da parte degli interessati secondo le istruzioni che saranno all'uopo impartite dal Ministero delle finanze;

i riscontri di tutti i pagamenti effettuati presso i propri uffici e gli uffici postali secondo le modalità previste dagli articoli 14 e 15.

Art. 24.

Le operazioni di riscontro previste nei precedenti articoli, salvo i casi riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria attribuibili a cause giustificate, debbono essere eseguite non oltre il diciottesimo mese successivo a quello in cui sono pervenuti alla sede centrale dell'A.C.I. i mandati di cassa previsti dall'art. 6 o documento equivalente (da spedirsi alla stessa sede dagli uffici esattori provinciali entro il quindicesimo giorno dalla loro compilazione) o i certificati di allibramento di cui al secondo comma dell'art. 12, per i versamenti effettuati a tutto il 1981, e non oltre il dodicesimo mese per i versamenti effettuati successivamente.

Art. 25.

Negli uffici dell'A.C.I. nei quali l'accettazione dei pagamenti avviene meccanicamente, la convalida dei moduli di cui all'art. 22 deve essere eseguita mediante l'impiego di apposite apparecchiature marcatrici-sezionatrici in grado di:

apporre su tutte le sezioni del modulo un timbro di convalida indicante la data del giorno in cui è effettuato il pagamento, il codice dell'ufficio di riscossione, il numero di identificazione della macchina, il numero progressivo di accettazione del pagamento;

sezionare il modulo di pagamento in due parti: quella da restituire al contribuente (ricevuta e contrassegno) e quella da utilizzare per i riscontri previsti.

Tali apparecchiature dovranno essere fornite di due distinti dispositivi che evitino uno l'uso indebito delle stesse da parte di persone non autorizzate, l'altro la manomissione del dispositivo di numerazione. La chiave di chiusura di quest'ultimo dispositivo deve essere conservata a cura dell'Amministrazione finanziaria.

La marcatrice-sezionatrice, normalmente azionata da energia elettrica, deve essere in grado di funzionare anche manualmente.

La rimozione del dispositivo di garanzia del numeratore e il successivo ripristino devono essere effettuati esclusivamente alla presenza di un rappresentante dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari che provvederà a redigere il verbale delle operazioni eseguite, il contraddittorio con un rappresentante dell'A.C.I. Di tale verbale deve essere presa nota nel registro previsto al successivo art. 26, terzo comma.

In caso di guasto alle apparecchiature di cui al presente articolo e negli uffici che non dispongono di tali apparecchiature, la riscossione è effettuata per mezzo dei bollettari di accettazione le cui matrici sono corredate di cartellino numerato in due parti con lo stesso numero corrispondente a quello della matrice. Le caratteristiche del bollettino di accettazione e dei relativi cartellini numerati devono essere approvate dal Ministero delle finanze.

La convalida del versamento deve essere effettuata mediante applicazione del cartellino numerato nell'apposito riquadro esistente fra la seconda e terza sezione del modulo personalizzato o del modulo libero; riporto a penna del numero di accettazione sulle altre parti del bollettino; impressione del timbro a calendario negli appositi spazi previsti in ciascuno dei quattro settori del modulo.

La stampa su carta filigranata, la presa in carico da parte dell'A.C.I., la distribuzione agli uffici di riscossione e la restituzione alla sede centrale dell'ente dei bollettari di accettazione sono regolate dalle disposizioni previste dall'art. 4 per i bollettari di riscossione.

L'annullamento di operazioni già convalidate con le macchine marcatrici-sezionatrici o con gli appositi cartellini dovrà avvenire con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze.

Art. 26.

L'assegnazione a ciascun ufficio di riscossione delle macchine marcatrici-sezionatrici nonché le successive variazioni devono essere comunicate preventivamente agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competenti per territorio, specificando per ogni macchina il numero di identificazione. Analoghe comunicazioni devono pervenire al servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E.

Per ogni macchina marcatrice-sezionatrice è istituito un apposito registro, preventivamente vidimato dal servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E. Su tale registro, che accompagna la macchina in tutti i suoi spostamenti, vengono annotati, per ogni giornata di riscossione, i numeri progressivi della prima e dell'ultima operazione effettuata nonché il numero progressivo identificativo delle operazioni annullate.

Per ogni sportello è istituito un registro di cassa, su cui sono annotati gli estremi identificativi delle operazioni effettuate e l'importo incassato ripartito nelle sue componenti, secondo le istruzioni di servizio che saranno emanate dal Ministero delle finanze.

Per gli sportelli automatizzati, cioè dotati anche di macchine contabili, il registro di cassa sarà prodotto in via automatica dalla macchina medesima.

Entro i primi dodici giorni di ciascun mese ogni ufficio provinciale esattore deve compilare su apposito modulo un rendiconto delle somme giornalmente riscosse e versate nel mese precedente per i tributi di cui all'art. 1 nell'intera circoscrizione provinciale.

Nel detto rendiconto devono essere indicati per ciascuna macchina marcatrice-sezionatrice e per ogni bollettario di accettazione il numero delle operazioni effettuate e gli importi riscossi.

Di tale rendiconto, entro lo stesso termine di giorni dodici, devono essere compilati quattro esemplari destinati, rispettivamente, all'A.C.I. - Servizio affari tributari, all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette competente per territorio, al funzionario designato dall'ispettorato stesso per la verifica mensile e agli atti dell'ufficio provinciale esattore medesimo, secondo le modalità di cui all'art. 8.

Mensilmente ciascun ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competente per territorio, dovrà designare un funzionario perché entro la seconda decade del mese successivo (venti giorni) esegua, presso l'ufficio provinciale esattore dell'A.C.I. sito nella circoscrizione del compartimento, il controllo delle operazioni effettuate nel mese precedente compilando regolare verbale di ricognizione, attenendosi alle norme di cui alle istruzioni di servizio per la riscossione delle imposte di cui all'art. 1, approvate dal Ministero delle finanze.

A controllo ultimato il detto funzionario trasmetterà un esemplare del suindicato rendiconto munito del visto di regolarità e corredato del verbale, di cui al precedente comma, al servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E.

Art. 27.

Sulla base della determinazione dei costi effettuata dall'ufficio tecnico erariale di Roma riguardante rispettivamente:

a) il periodo di svolgimento del servizio di riscossione e riscontro con i sistemi tradizionali, *b*) i due anni propedeutici alla introduzione a regime delle procedure automatizzate, *c*) il periodo di attuazione di detto regime, per gli incarichi assunti con la presente convenzione, l'A.C.I. ha diritto ad un compenso forfettario nella misura appresso indicata:

L. 5.729.133.000 (cinquemiliardisettecentoventinovemilionicentotrentatremila) per il periodo dal 1° luglio 1978 al 21 dicembre 1978;

L. 1.007.166.000 (unmiliardosettemilionicentosessantaseimila) per ciascun mese decorrente dal 22 dicembre 1978 e fino al 21 del mese successivo a quello della pubblicazione della presente convenzione nella *Gazzetta Ufficiale* e L. 1.022.166.000 (unmiliardoventiduemilionicentosessantaseimila) per ciascuno dei diciotto mesi decorrenti dal 22 del mese successivo a quello della predetta pubblicazione;

L. 907.750.000 (novecentosettemilionisettecentocinquantamila) al mese per i dodici mesi susseguenti ai diciotto mesi anzidetti e L. 870.583.000 (ottocentosettantamilionicinquecentottantatremila) al mese per gli ulteriori dodici mesi.

Successivamente e fino alla scadenza della convenzione L. 889.666.000 (ottocentottantanovemilioniseicentosessantaseimila) al mese; agli effetti predetti ciascun mese inizia il 22 e termina il giorno 21 successivo.

Salvo quanto previsto dai successivi commi, gli importi suindicati sono comprensivi di tutte le spese, nessuna esclusa, comunque occorrenti per l'esecuzione della presente convenzione. Per il dimensionamento (personale e attrezzature) degli uffici centrali e periferici previsti per l'espletamento dei suddetti incarichi e per la determinazione dei relativi costi si fa rinvio al documento tecnico del 7 aprile 1978, come approvato dalle parti, che viene allegato alla convenzione e della quale costituisce parte integrante.

Le spese per la fornitura degli stampati occorrenti per la predisposizione dei libretti fiscali e le tasse postali per la spedizione degli stessi libretti sono direttamente a carico dell'Amministrazione finanziaria eccezion fatta per i libretti relativi ai veicoli e autoscafi immatricolati nelle province della Sicilia per i quali tutti gli oneri sono a carico della regione siciliana. Al pagamento delle spese anzidette si procederà nei modi previsti dalla vigente normativa in materia.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, l'A.C.I. provvederà ad imputare alle regioni a statuto ordinario le spese di loro competenza, secondo i criteri previsti al secondo comma dell'art. 28.

Posteriormente al 1° gennaio 1980, l'A.C.I., previa presentazione della documentazione di spesa relativa alle macchine installate, può essere autorizzato, con lettera ministeriale diretta all'ente stesso e all'Amministrazione delle poste, a prelevare in proprio favore, dai conti correnti di cui agli articoli 10 e 12, la quota parte dell'ammontare riconosciuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Roma nel documento tecnico del 7 aprile 1978, per l'acquisto, per conto dello Stato, delle attrezzature di riscossione previste all'art. 21. Tale quota non può superare l'importo di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) al mese.

Alla corresponsione della maggior somma eventualmente dovuta per aumenti di prezzi intervenuti nei listini successivi a quelli considerati dall'ufficio tecnico erariale di Roma all'atto della stima, si procederà, in unica soluzione e con le modalità di cui al comma precedente, dopo la verifica da parte degli organi tecnici dell'Amministrazione finanziaria, della congruità della maggiore spesa, successivamente al 30 giugno 1980.

All'A.C.I. dovranno essere rimborsate le maggiori spese che sopporterà a decorrere dal 1° gennaio 1979 per il personale di cui alle tabelle 2 e 4 del documento tecnico 7 aprile 1978, per la parte facente carico allo Stato ed alle regioni a statuto ordinario, in dipendenza dell'adozione di provvedimenti che dovranno essere emanati in stretta osservanza delle vigenti disposizioni di legge per la regolamentazione del trattamento economico del personale parastatale che comportino un maggiore esborso. Inoltre, con effetto dallo stesso 1° gennaio 1979, gli ammontari previsti alla lettera *b*) del riepilogo generale dei costi, di cui alla pagina 2/7 dell'appendice al già citato documento tecnico 7 aprile 1978, sono soggetti a revisione in funzione dell'indice generale annuale ISTAT dei prezzi al consumo. A tale scopo si considera anno base (= 100) il 1978. La revisione è consentita solo per la quota massima del 90% dell'importo complessivo delle spese generali così come sopra calcolate, rimanendo il restante 10% non revisionabile.

Per l'attribuzione dei costi del servizio allo Stato ed alle regioni a statuto ordinario da una parte ed alla regione siciliana dall'altra, si applicano i criteri di ripartizione contenuti nell'appendice al documento tecnico 7 aprile 1978, più volte menzionato, come integrata dall'atto aggiuntivo del 9 novembre 1978.

Alla definizione dei rapporti economici con la predetta regione, l'A.C.I. provvederà con la convenzione che sarà stipulata con la medesima regione a mente del quinto comma dell'art. 1.

Ai rimborsi e all'aggiornamento dei corrispettivi, come previsto nei precedenti commi, si procederà, a presentazione della relativa documentazione e previ i necessari accertamenti, con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 28.

Entro il quarantesimo giorno successivo alla scadenza del mese in cui sono state effettuate le riscossioni dei tributi indicati all'art. 1, l'A.C.I. provvede:

1) a determinare, sulla base delle risultanze contabili di ciascun mese, le quote di pertinenza della regione siciliana, delle regioni a statuto ordinario e dell'erario;

2) a prelevare in proprio favore un dodicesimo del compenso fisso ad esso spettante a norma dell'art. 27 (un sesto per il secondo semestre 1978);

3) a versare alle tesorerie delle regioni a statuto ordinario la tassa di circolazione regionale spettante a dette regioni;

4) a versare alla tesoreria provinciale di Roma, con imputazione ai corrispondenti capitoli del bilancio d'entrata del Ministero delle finanze, gli importi di tassa di circolazione erariale, addizionale, sovrattassa Diesel, tassa di concessione governativa, canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e relativa I.V.A. Nella stessa occasione saranno versati alla regione siciliana i tributi ad essa spettanti corrisposti agli uffici esattori dell'A.C.I. situati fuori del territorio della regione ed affluiti sul conto corrente postale di cui all'art. 10.

Il rateo del compenso di cui al numero 2) e gli altri oneri inerenti ai servizi di cui alla presente convenzione (spese per forniture stampati per libretti fiscali, per tasse postali per spedizione libretti medesimi e per acquisto attrezzature di riscossione) devono essere addebitati alle regioni a statuto ordinario e all'erario in proporzione alle somme a ciascuno attribuite. Le richieste di prelevamento di detto rateo, dai conti correnti postali, non possono avere corso se non recano il visto del servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E., che deve accertare che gli importi da prelevare siano rispondenti a quelli effettivamente spettanti all'ente per il mese cui il rateo si riferisce. Annualmente, a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, sarà provveduto alla sistemazione contabile delle somme trattenute dall'A.C.I. a titolo di corrispettivo, per la parte facente carico all'Amministrazione finanziaria.

Per le somme affluite sui ripetuti conti correnti l'A.C.I. non può effettuare prelevamenti per titoli diversi da quelli innanzi specificati, oltre che per i pagamenti da eseguire a favore della regione siciliana.

Gli interessi attivi in concreto accreditati per ciascun anno dall'Amministrazione postale sui conti correnti sopra indicati devono essere ripartiti tra lo Stato, la regione siciliana e le regioni a statuto ordinario in proporzione agli ammontari di tasse a ciascuno corrisposti per l'anno cui gli interessi stessi si riferiscono. Le quote di pertinenza dello Stato vanno versate alla tesoreria provinciale di Roma con imputazione al capo VII, cap. 2319, entrate eventuali diverse concernenti il Ministero delle finanze; quelle di spettanza della regione siciliana e delle regioni a statuto ordinario alle rispettive tesorerie.

L'A.C.I., appena ricevuto dalla tesoreria provinciale di Roma le quietanze dei versamenti, deve trasmettere al Ministero delle finanze le copie di esse, tramite il servizio permanente di controllo all'A.C.I. ed alla S.I.A.E. che provvederà ad apporvi il visto di conformità.

La Direzione generale dell'A.C.I. entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono i rendiconti previsti dall'art. 8 darà comunicazione, in duplice esemplare, al Ministero delle finanze, tramite il servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E., del numero complessivo delle bollette rilasciate, dell'importo globale delle somme riscosse durante il mese e degli ammontari delle somme accreditate nello stesso mese dall'Amministrazione postale sul conto corrente di cui all'art. 12.

L'A.C.I. deve inoltre trasmettere in duplice esemplare al Ministero delle finanze, sempre per il tramite del predetto servizio permanente di controllo:

entro il 30 aprile il rendiconto generale delle riscossioni relative alla gestione annuale scaduta il 21 dicembre dell'anno precedente, specificando gli incassi fatti in ciascuna provincia;

entro il 30 giugno un riepilogo di quanto definitivamente attribuito a ciascuno degli aventi diritto, a chiusura della gestione predetta, anche a seguito di eventuali conguagli con la specificazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria dei versamenti eseguiti.

Art. 29.

L'A.C.I. è tenuto a fornire tutte le notizie d'ordine statistico che saranno ad esso richieste dall'Amministrazione finanziaria - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, relative ai veicoli soggetti all'applicazione dei tributi di cui all'art. 1.

Art. 30.

Per l'esecuzione degli incarichi di cui alla presente convenzione, l'A.C.I. risponde quale mandatario.

A garanzia dell'erario per l'esatto adempimento delle disposizioni contenute nella presente convenzione, l'A.C.I. deve, entro il termine di giorni sessanta dall'approvazione della presente convenzione, versare presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione la somma di lire 50 milioni in titoli del debito pubblico 5%, valutati al valore nominale ivi compreso il deposito cauzionale di lire 5 milioni già costituito.

Tale cauzione sarà svincolata su istanza dell'A.C.I. con decreto del Ministro delle finanze, registrato alla Corte dei conti, non appena eseguite le verifiche di cassa e delle percezioni relative al periodo contemplato dalla presente convenzione ed accertata la regolarità dei versamenti eseguiti a saldo delle percezioni medesime.

Art. 31.

L'A.C.I. può effettuare la vendita al pubblico delle marche di concessione governativa per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida dei veicoli a motore secondo le disposizioni dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 32.

Nessuna disposizione di indole generale, che non sia prevista dalla presente convenzione, può essere emanata dall'A.C.I. se non sia stata approvata dal Ministero delle finanze.

Art. 33.

Il Ministero delle finanze si riserva la facoltà di emanare, sentito l'A.C.I., le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione e di variare le istruzioni di servizio approvate con determinazione ministeriale 10 dicembre 1947, n. 95060, le cui norme restano nel frattempo in vigore in quanto compatibili con la presente convenzione.

Il Ministero delle finanze ha altresì facoltà:

a) di accertare che l'A.C.I. ottemperi a tutti gli obblighi che con la presente convenzione si assume per lo svolgimento dei servizi;

b) di controllare che nulla sia tralasciato dall'A.C.I. per il perfetto funzionamento dei servizi e per il miglioramento di essi.

Art. 34.

E' vietato all'A.C.I. ed ai dipendenti uffici esattori di effettuare rimborsi totali o parziali delle tasse di circolazione.

Art. 35.

Salvo quanto previsto dall'art. 18 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per gli abbonamenti all'autoradio TV, l'A.C.I. può comunicare i dati riflettenti i servizi di esazione soltanto all'Amministrazione finanziaria ed alle regioni a statuto ordinario per quanto di loro interesse.

L'A.C.I. si impegna a comunicare al Ministero delle finanze tutte le notizie che comunque possano riguardare l'andamento dei servizi di cui alla presente convenzione, anche per quanto riguarda il personale, gli agenti, le iscrizioni, le trascrizioni e ogni altra notizia inerente ai servizi medesimi.

Art. 36.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, l'A.C.I. deve mettere gratuitamente a disposizione dell'ispettorato delle tasse, istituito con tale decreto, il personale di collaborazione d'ordine e contabile, necessario per la rapida esecuzione delle operazioni di controllo, nonché i locali ed i mobili occorrenti per il regolare svolgimento del servizio.

Art. 37.

La presente convenzione, mentre vincola l'A.C.I. dal momento della firma apposta in calce dal suo legale rappresentante, diventerà impegnativa per lo Stato dopo la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del provvedimento di approvazione, del quale costituirà parte integrante.

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione fiscale.

Roma, addì 13 marzo 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il presidente dell'A.C.I.
CARPI DE RESMINI

Registrato al 1° ufficio del registro - atti privati - di Roma, addì 19 marzo 1980
Esatte lire: GRATIS

(9428)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cefalin Negroni » 10 supposte, della ditta Pietro Negroni S.p.a., in Cremona. (Decreto di revoca n. 6194/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 13 dicembre 1969 col quale venne registrata tra l'altro, al n. 12233/A, la categoria supposte della specialità medicinale denominata « Cefalin Negroni », nella confezione da 10 supposte, a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., codice fiscale numero 00111110193, con sede e domicilio fiscale in Cremona, via A. Aglio n. 4, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non si può giustificare il mantenimento in commercio di specialità medicinale per somministrazione rettale che contengono vitamine o sostanze assimilabili, come contestato alla ditta in data 2 settembre 1975;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte della specialità medicinale denominata « Cefalin Negroni », nella confezione da 10 supposte, registrata al n. 12233/A in data 13 dicembre 1969, a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., codice fiscale n. 00111110193, con sede e domicilio fiscale in Cremona, via A. Aglio n. 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8549)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale per l'impiego della Sardegna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, di costituzione della Commissione regionale per la mobilità della manodopera della Sardegna;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota prot. n. 2780 del 19 maggio 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante effettivo della federazione regionale fra le associazioni industriali della Sardegna rag. Giampaolo Usai, dimissionario, con il sig. Renato Pesce;

Decreta:

Il sig. Renato Pesce è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego della Sardegna, quale rappresentante della federazione regionale fra le associazioni industriali della Sardegna, in sostituzione del rag. Giampaolo Usai, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8605)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975 di ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara;

Vista la nota n. I/887 del 4 giugno 1980 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Massa Carrara presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Ragusa dott. Alberto Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Zucchini Loris, rappresentante del genio civile;

Costi Marco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bertini dott. Ranieri, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lucchini Mario, Patriarchi Umberto, Fruzzetti Angelo, Bardini Fabrizio, Barbieri Sergio, Gentili Giovanni e Simonini Alfredo, rappresentanti dei lavoratori;

Rabito Crescimanno Roberto, Casaleggio dott. Giovanni, Del Carratore rag. Roberto e Ricci rag. Noberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pippo geom. Giorgio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8599)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Bruco S.r.l., in Genova.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 2368 in data 13 agosto 1958 la ditta Farmaceutici Bruco S.r.l. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Genova, passo Olivette n. 1, preparati galenici;

Vista la lettera in data 22 ottobre 1979, con la quale la ditta in questione rinuncia alla predetta autorizzazione, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, alla ditta Farmaceutici Bruco S.r.l., con sede in Genova, via Canevari n. 29, (codice fiscale n. 00261290100), l'autorizzazione a produrre preparati galenici, nell'officina farmaceutica sita in Genova, passo Olivette n. 1, concessa con decreto ACIS n. 2368 in data 13 agosto 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8502)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Vita farmaceutici, in Torino.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5686 in data 3 novembre 1977 la ditta Vita farmaceutici S.p.a., fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Torino, via Boucheron, n. 14/16, preparati galenici in compresse, confetti, capsule, sciroppi, gocce, supposte, fiale, liofilizzati e pomate;

Vista la lettera in data 9 maggio 1980, con la quale la citata ditta rinuncia alla suddetta autorizzazione;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Vita farmaceutici S.p.a. (codice fiscale: n. 00472250018; sede legale e domicilio fiscale: Torino, via Boucheron n. 14) l'autorizzazione a produrre preparati galenici, nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Boucheron n. 14, concessa con decreto ministeriale n. 5686 in data 3 novembre 1977.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione ed esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8501)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Kima, in Poncarale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2809 in data 16 gennaio 1961 la ditta Kima - Laboratorio chimico farmaceutico di Corvi e Chizzoni S.n.c., fu autorizzata a produrre, nella officina farmaceutica sita in Poncarale (Brescia), via Fiume n. 18, specialità medicinali purchè registrate;

Vista l'istanza in data 5 maggio 1980, con la quale la ditta Kima - Laboratorio chimico farmaceutico di Corvi e Chizzoni S.n.c. rinuncia alla citata autorizzazione;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 25 del regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Kima - Laboratorio chimico farmaceutico di Corvi e Chizzoni S.n.c., con sede in Poncarale (Brescia), via Fiume n. 18 (codice fiscale n. 00270520174) l'autorizzazione a produrre specialità medicinali purchè registrate, nell'officina farmaceutica sita in Poncarale (Brescia), via Fiume n. 18, concessa con decreto ministeriale n. 2809 in data 16 gennaio 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il medico provinciale di Brescia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8498)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, nell'officina farmaceutica dalla ditta Wells farmaceutici, in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5738 in data 13 maggio 1978 la ditta Wells farmaceutici S.a.s., con sede in Milano via Semplicità n. 1, fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Semplicità n. 1, specialità medicinali in polveri, granulati, compresse, confetti, capsule, soluzioni per uso esterno, supposte, ovuli, pomate e unguenti;

Vista la lettera in data 24 marzo 1980 con la quale la ditta Wells farmaceutici S.a.s. codice fiscale numero 02302890153 rinuncia alla suddetta autorizzazione, per attivazione dell'officina farmaceutica in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 25 del regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata su rinuncia alla ditta Wells farmaceutici S.a.s. codice fiscale n. 02302890153 — per attivazione dell'officina farmaceutica in altra sede — l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Semplicità n. 1, concessa con decreto ministeriale n. 5738 in data 13 maggio 1978.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8547)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Novafarnova, in Novara.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4887 in data 7 maggio 1971 la ditta Novafarnova - Istituto farmaceutico del nord S.p.a., fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Novara, via Cardinal Massaia n. 1, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate, nonchè preparati galenici in sciroppi, fiale, compresse, gocce e supposte;

Visto il rapporto del comando carabinieri NAS di Roma in data 27 marzo 1980, dal quale si rileva: *a*) che la ditta Novafarnova S.p.a., con sede amministrativa in Velletri (Roma), piazza Cairoli n. 44, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Velletri, con sentenza del 23 marzo 1978 (fallimento n. 1492; curatore fallimentare: avv. Italo Giovannoni, con studio in Velletri, via del Corso n. 136); *b*) che i macchinari già esistenti presso l'officina farmaceutica della ditta in questione, sita in Novara, via Cardinal Massaia n. 1, sono stati smantellati e venduti e che anche il relativo immobile dovrà essere venduto, dal curatore fallimentare, per venire adibito ad altra attività;

Considerato, inoltre, che non risulta dagli atti che la ditta abbia provveduto, per il quinquennio 1976-80, al pagamento delle tasse annuali di concessione governativa, prescritte per il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio di una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali, il che costituisce motivo per la revoca d'ufficio, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, della autorizzazione concessa alla ditta Novafarnova - Istituto farmaceutico del nord S.p.a.;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti per la revoca delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate, per la produzione nella officina farmaceutica nelle premesse indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto l'art. 25 del regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Novafarnova - Istituto farmaceutico del nord S.p.a. (domicilio fiscale: Velletri, via del Corso n. 146, presso la curatela fallimentare; codice fiscale n. 03367080581), l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate, nonché preparati galenici in sciroppi, fiale, compresse, gocce e supposte, concessa con decreto ministeriale n. 4887 in data 7 maggio 1971.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il medico provinciale di Roma, è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8500)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta L.I.B.A.M., in Montegrotto Terme.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS in data 12 novembre 1953 la ditta L.I.B.A.M. (ditta individuale) fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica, sita in Montegrotto Terme (Padova) via Mezzavia n. 1, i seguenti prodotti chimici usati in medicina: lecitina, colesterina, albumina e derivati;

Considerato che dagli atti d'ufficio la ditta in questione risulta avere cessato l'attività produttiva a far tempo dal 15 marzo 1978;

Vista la lettera in data 14 maggio 1980, con la quale la ditta L.I.B.A.M. rinuncia alla autorizzazione concessa con il suddetto decreto ACIS;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata su rinuncia alla ditta individuale L.I.B.A.M. codice fiscale n. MRC GNN 36 E 26 A324 G, sede legale: via Mezzavia n. 1, Montegrotto Terme (Padova), l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica sita in Montegrotto Terme (Padova), via Mezzavia n. 1, concessa con decreto ACIS in data 12 novembre 1953.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8548)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Nomina di un membro supplente del comitato di gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto l'art. 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è disposta la designazione di un supplente per ciascun membro del citato comitato;

Vista la comunicazione del 20 giugno 1980, con la quale la Confesercenti indica il sig. Giacomo Svicher quale supplente del rag. Mauro Spinelli;

Decreta:

Il sig. Giacomo Svicher partecipa alle sedute del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 in caso di assenza o impedimento del rag. Mauro Spinelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9205)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Autorizzazione alla regione Toscana ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Viste le note della regione Toscana n. I-32941/6.100 del 16 dicembre 1978 e n. I-1030/6.100 del 12 gennaio 1980 con le quali è stata inoltrata la relazione sulle categorie di atti e documenti che quella regione intende sostituire con la riproduzione fotografica;

Considerato che gli atti e documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

Articolo unico

La regione Toscana è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per gli atti compresi nella categoria « Tributi e entrate tributarie » dell'archivio generale della giunta regionale, relativi al periodo 1° settembre 1970-31 dicembre 1977.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1978

Il Ministro: BIASINI

(8874)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.

Assegnazione alla regione Umbria della somma di lire 555.272.427 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale 1978-80, ai sensi della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 113 della predetta legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dei lavori pubblici del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 281, con il quale sono stati attribuiti alla regione Umbria i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 347, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Umbria, la somma di L. 152.714.600, quale anticipo del 5% relativamente al 1979. secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 7781 del 16 giugno 1980, resa dall'assessore competente della regione Umbria, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione, fra l'altro, dell'importo di lire 555.272.427, a valere sull'esercizio 1979;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Umbria è assegnata la somma di lire 555.272.427, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento per il 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1980
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 370

(8663)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Inverni della Beffa, in Settala.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4548 in data 18 febbraio 1969 la ditta Inverni della Beffa S.p.a. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica, sita in Settala (Milano), viale delle Industrie sud, prodotti chimici usati in medicina;

Vista la lettera in data 11 febbraio 1980 con la quale la ditta Inverni della Beffa S.p.a., rinuncia alla citata autorizzazione;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Inverni della Beffa S.p.a., con sede in Milano, via G. Ripamonti n. 99 (codice fiscale n. 00737110155), l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina, nell'officina farmaceutica sita in Settala (Milano), viale delle Industrie sud, concessa con decreto ministeriale n. 4548 in data 18 febbraio 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8499)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1980.

Determinazione dell'indennità di carica in favore del presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Considerato che l'espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 249, con il quale l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori è stato dichiarato necessario ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1979 concernente la determinazione, a seconda del livello dell'ente di appartenenza, del trattamento economico dei direttori generali degli enti pubblici dichiarati necessari;

Ravvisato che occorre procedere, per il presidente dell'Istituto sopra citato, alla determinazione sia del compenso globale annuo per l'opera professionale svolta, sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Su parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.), a decorrere dal 1° gennaio 1980, è determinata come segue:

compenso annuo lordo, per l'attività svolta, pari al trattamento economico iniziale del direttore generale dell'ente stesso, maggiorato del 20%;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento, pari a L. 40.000 in rapporto all'importanza dell'Ente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1979.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8940)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1980.

Segni caratteristici dei titoli al portatore e dei certificati nominativi delle cartelle di credito comunale e provinciale 10 % 1979-1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 giugno 1979, con il quale è stata data facoltà alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti di emettere cartelle 10% 1979-1989, in corrispondenza della concessione di prestiti ai sensi dell'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

Visto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 del citato decreto ministeriale e dell'art. 2, ultimo comma, del decreto ministeriale 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1977, le forme, le leggende e i segni caratteristici dei titoli al portatore e dei certificati nominativi di dette cartelle sono determinati con decreto del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore delle cartelle indicate nelle premesse sono distinti in quattro tagli del rispettivo capitale nominale iniziale di lire un milione, dieci milioni, cento milioni e un miliardo.

Ciascun titolo è composto dal corpo e dal manto cedolare, posto alla destra e al disotto del corpo stesso, comprendente 20 cedole di cui 10 per il pagamento annuale del capitale alternate ad altre 10 per l'analogo pagamento degli interessi; le due cedole recanti il n. 1, pagabili il 1° gennaio 1980, sono staccate e distrutte in sede di allestimento.

Art. 2.

I titoli al portatore sono stampati su carta bianca, liscia con filigrana in chiaro scuro. La filigrana riproduce in corrispondenza del corpo del titolo, un medaglione con figure allegoriche rappresentanti la Cassa depositi e prestiti e, in corrispondenza di ciascuna cedola, la sigla C.D.P.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è delimitato da una cornice formata da motivi geometrici costituiti da archi di circonferenza chiari contornati superiormente e inferiormente da simili scuri; alla destra del tratto superiore e alla sinistra di quello inferiore la cornice è interrotta da due zone rettangolari bianche atte a contenere la numerazione a lettura magnetica.

Entro la cornice e su fondino formato da linee ondulate punteggiate chiare e intersecate da linee oblique, è posto in alto, al centro, lo stemma della Repubblica la cui base divide la leggenda REPUBBLICA ITALIANA; segue CASSA DEPOSITI E PRESTITI - e, entro filo di cornice, SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE - CARTELLE 10% 1979-1989 - AMMORTIZZABILI IN DIECI ANNI DECORRENTI DAL 1° GENNAIO 1979 - MEDIANTE RIMBORSO ANNUALE DI UN DECIMO DEL CAPITALE NOMINALE INIZIALE - (LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843 E D.M. 11 MAGGIO 1979) - TITOLO AL PORTATORE DA - UNA CARTELLA (O DIECI CARTELLE - CENTO CARTELLE - MILLE CARTELLE) - N. (segue il numero del titolo) - DEL CAPITALE NOMINALE DI - (segue una tabella racchiusa da cornice propria, divisa in dieci caselle recanti l'importo in cifre del capitale nominale riferito a ciascun anno di ammortamento; i fondini delle caselle, a due colori alternati e diversi dal colore del fondino del corpo del titolo, sono formati in prevalenza da linee ondulate orizzontali e linee rette tratteggiate).

Segue la leggenda in carattere corsivo inglese « L'interesse annuo decorre dal 1° gennaio 1979 ed è pagabile - posticipatamente a partire dal 1° gennaio 1980; per l'anno 1979 è calcolato sul capitale nominale iniziale del titolo, e, per gli anni successivi, - sul capitale nominale residuo al 31 dicembre dell'anno precedente ». - La seguente leggenda, sempre in carattre corsivo inglese, è stampata in litografia con inchiostro rosso: « Il presente titolo può trasferirsi esclusivamente ad aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché a loro istituti centrali di categoria ».

Segue a sinistra: Roma, 1° gennaio 1980; più in basso, al centro: IL DIRETTORE GENERALE (GIUSEPPE FALCONE) e, più in basso ancora, a destra: IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE (PARISI). Le firme anzidette sono poste in tipografia con inchiostro nero. Sotto la data è posto il bollo a secco con lo stemma della Repubblica e la leggenda circolare CASSA DEPOSITI E PRESTITI. In basso a sinistra è posto il CODICE 4014, entro il filo di cornice nero.

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo è delimitato da due fili di cornice sul cui fondino colorato tratteggiato-raggiato in bianco sono poste le AVVERTENZE su sei righe; al centro campeggia il monogramma della Cassa depositi e prestiti.

Art. 5.

Il prospetto delle 20 cedole (18 poste a destra del corpo del titolo su tre colonne di 6 cedole ciascuna e 2 sotto il corpo del titolo) è delimitato da una cornice dello stesso stile di quella del corpo del titolo, ma più sottile; la cornice è interrotta al centro del tratto superiore dalla leggenda CASSA DEPOSITI E PRESTITI; segue uno spazio bianco per la numerazione a lettura magnetica, poi, su fondini uguali a quello del corpo del titolo, ma di colori alternati; sono poste le seguenti leggende: sulla sinistra, su tre righe, SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO - COMUNALE E PROVINCIALE - CARTELLE 10% - 1979-1989; sulla destra, su quattro righe, PAGABILE IL - segue la data di pagamento della cedola - LIRE - segue l'importo in cifre del capitale, per la cedola CAPITALE e l'importo in cifre degli interessi, per la cedola INTERESSI; segue TITOLO - AL PORTATORE DA UNA (O DIECI - CENTO - MILLE cartelle) N. (segue il numero del titolo - CEDOLA AL (segue la data di scadenza: al 1° GENNAIO 1980 per le cedole n. 1, al 1° GENNAIO 1989 per le cedole n. 10) - DA LIRE (segue l'importo della cedola in lettere seguito, tra parentesi, dall'importo in cifre).

Nel fondino, in basso, a destra e a sinistra, è riportato il numero cedolare dal n. 1 per le cedole poste in basso a destra al n. 10 per le due cedole poste sotto il corpo del titolo.

Segue uno spazio bianco per la numerazione a lettura magnetica.

Le cedole recano al centro, disposte obliquamente, da sinistra in basso a destra in alto, la parola INTERESSI, per le cedole interessi e CAPITALE, per le cedole capitale. Sulla sinistra delle cedole, a fianco del « N », è posto il monogramma della Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola comprende le seguenti leggende, poste al centro, dall'alto verso il basso: LEGGE 21 DICEMBRE 1978 N. 843 - TRASFERIBILE SOLTANTO AD AZIENDE DI CREDITO - ED A LORO ISTITUTI CENTRALI DI CATEGORIA.

Al centro, entro una losanga, il numero cedolare; in basso la leggenda DECRETO MINISTERIALE 11 MAGGIO 1979.

Art. 7.

La stampa dei prospetti è calcografica nel corpo del titolo e nelle cedole per le cornici, le leggende ed i monogrammi, è litografica per i fondini del corpo del titolo e delle cedole nonché per una leggenda posta nel corpo stesso ed è tipografica per le firme, le numerazioni, le date ed il numero del codice.

La stampa dei rovesci è litografica.

Art. 8.

La stampa dei titoli al portatore è eseguita in colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i tagli da L. 1.000.000 in verde marcio le cornici, le leggende ed il monogramma della Cassa depositi e prestiti: in verde chiaro il fondino del corpo del titolo, delle cedole interessi e la parola CAPITALE: in celeste il fondino delle cedole capitale e la parola INTERESSI: in celeste e verde marcio chiaro alternati il fondino delle caselle;

per i tagli da L. 10.000.000 in verde smeraldo le cornici, le leggende ed il monogramma della Cassa depositi e prestiti: in rosa chiaro il fondino del corpo del titolo, delle cedole interessi e la parola CAPITALE: in giallo chiaro il fondino delle cedole capitale e la parola INTERESSI: in giallo e verde smeraldo chiaro alternati il fondino delle caselle;

per i tagli da L. 100.000.000 in verde bluastro le cornici, le leggende ed il monogramma della Cassa depositi e prestiti: in celeste il fondino del corpo del titolo, delle cedole interessi e la parola CAPITALE: in rosa il fondino delle cedole capitale e la parola INTERESSI: in rosa e verde bluastro chiaro alternati il fondino delle caselle;

per i tagli da L. 1.000.000.000 in rosso porpora le cornici, le leggende ed il monogramma della Cassa depositi e prestiti: in viola chiaro il fondino del corpo del titolo, delle cedole interessi e la parola CAPITALE: in rosa il fondino delle cedole capitale e la parola INTERESSI: in rosa e rosso porpora chiaro alternato il fondino delle caselle.

Art. 9.

I certificati nominativi delle cartelle indicate nelle premesse del presente decreto sono distinti in quattro tagli del rispettivo capitale nominale iniziale di lire dieci milioni, cento milioni, un miliardo e dieci miliardi; hanno caratteristiche identiche a quelle descritte, per i titoli al portatore, nei precedenti articoli 1, ultimo comma, e 2, con la sola differenza che il manto cedolare è sostituito da un foglio tagliandi comprendente 20 tagliandi di ricevuta disposti come le cedole dei titoli al portatore.

Art. 10.

I certificati nominativi sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, mentre le firme, le numerazioni, le date ed il numero del codice sono riportati tipograficamente.

Art. 11.

I prospetti del corpo del certificato e di ciascun tagliando sono delimitati da cornici identiche a quelle dei titoli al portatore.

Entro la cornice del prospetto del certificato e su fondino formato da linee ondulate punteggiate raggiate, intersecate da linee oblique in chiaro, è posto in alto al centro lo stemma della Repubblica la cui base divide le due parole REPUBBLICA ITALIANA; segue CASSA DEPOSITI E PRESTITI - e, entro filo di cornice propria, SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE - CARTELLE 10% 1979-1989 - AMMORTIZZABILI IN DIECI ANNI DECORRENTI DAL 1° GENNAIO 1979 - MEDIANTE RIMBORSO ANNUALE DI UN DECIMO DEL CAPITALE NOMINALE INIZIALE - (LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843 e D.M. 11 MAGGIO 1979) - CERTIFICATO NOMINATIVO DA DIECI (O CENTO - MILLE - DIECIMILA) CARTELLE - N. (segue la numerazione araba del certificato) - DEL CAPITALE NOMINALE DI - (segue una tabella racchiusa da cornice propria divisa in dieci caselle, con fondini identici a quelli del titolo al portatore, recanti l'importo in cifre del capitale nominale riferito a ciascun anno di ammortamento).

Seguono, in carattere corsivo inglese, le parole « a favore » e, dopo tre righe punteggiate, la leggenda:

« L'interesse annuo decorre dal 1° gennaio 1979 ed è pagabile - posticipatamente a partire dal 1° gennaio 1980; per l'anno 1979, è calcolato sul capitale nominale iniziale del titolo, e, per gli anni successivi, - sul capitale nominale residuo al 31 dicembre dell'anno precedente ». La leggenda che segue, sempre in carattere corsivo inglese, è stampata con inchiostro rosso « Il presente titolo può trasferirsi esclusivamente ad aziende di - credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive - modificazioni, nonché a loro istituti centrali di categoria ». Segue a sinistra: ROMA 1° GENNAIO 1980; più in basso, al centro, IL DIRETTORE GENERALE (GIUSEPPE FALCONE) e più in basso ancora a destra e su due righe: IL DIRETTORE - DELLA RAGIONERIA CENTRALE (PARISI). Sotto la data è posto il bollo a secco con lo stemma della Repubblica e la leggenda circolare CASSA DEPOSITI E PRESTITI. In basso a sinistra, è posto il CODICE 4014, entro un filo di cornice.

Il rovescio del corpo del titolo comprende le AVVERTENZE disposte su otto righe; segue la leggenda ANNOTAZIONI.

Art. 12.

Sul prospetto dei tagliandi, la cornice è interrotta, nel tratto superiore, al centro, dalla leggenda CASSA DEPOSITI E PRESTITI; segue uno spazio bianco per la numerazione a lettura magnetica, poi, sul fondino uguale a quello del corpo del titolo, ma di colori alternati, sono poste le seguenti leggende; sulla sinistra e su tre righe, SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO - COMUNALE E PROVINCIALE - CARTELLE 10% - 1979-1989; sulla destra, su quattro righe PAGABILE IL - (segue la data di scadenza) - LIRE - (segue l'importo in cifre del capitale per i tagliandi CAPITALE e l'importo in cifre degli interessi per i tagliandi INTERESSI); segue CERTIFICATO - NOMINATIVO DA DIECI (O CENTO - MILLE - DIECIMILA) CARTELLE - N. (segue la numerazione araba del certificato) - TAGLIANDO AL (segue la data di scadenza: al 1° gennaio 1980 per i tagliandi n. 1, al 1° gennaio 1989 per i tagliandi n. 10) - DA LIRE (segue l'importo in lettere seguito, tra parentesi, da quello in cifre); infine, su due righe, la leggenda IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE - STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE; a sinistra e a destra di quest'ultima leggenda è posto il numero dei tagliandi; dal n. 1 per i tagliandi posti in basso a destra al n. 10 per i due tagliandi posti sotto il corpo del certificato. Segue uno spazio bianco per la numerazione a lettura magnetica. Sulla sinistra dei tagliandi, a fianco del « N », è posto il monogramma della Cassa depositi e prestiti. I tagliandi recano al centro, disposta obliquamente da sinistra in basso a destra in alto, la parola INTERESSI per i tagliandi interessi e CAPITALI per i tagliandi capitale.

Art. 13.

Sul rovescio dei tagliandi, sono poste, al centro, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: D.M. 11 MAGGIO 1979 - TRASFERIBILE SOLTANTO AD AZIENDE DI CREDITO - ED A LORO ISTITUTI CENTRALI DI CATEGORIA - SPAZIO PER LE FIRME.

Al centro, in basso, entro losanga, è riportato il numero del tagliando.

Art. 14.

La stampa dei certificati nominativi è eseguita in colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i certificati da L. 10.000.000 in viola e giallo le cornici del corpo del titolo e dei tagliandi: in verdino il fondino del corpo del titolo e dei tagliandi INTERESSI: in giallino il fondino dei tagliandi CAPITALE: in giallo e verdino rispettivamente le parole INTERESSI e CAPITALE nonchè i corrispondenti monogrammi della Cassa depositi e prestiti: in giallo e viola alternati il fondino delle caselle;

per i certificati da L. 100.000.000 in verdone e ocra le cornici del corpo del titolo e dei tagliandi: in rosa antico il fondino del corpo del titolo e dei tagliandi INTERESSI: in ocra il fondino dei tagliandi CAPITALE: in ocra e rosa antico rispettivamente le parole INTERESSI e CAPITALE nonchè i corrispondenti monogrammi della Cassa depositi e prestiti: in ocra e verdone alternati il fondino delle caselle;

per i certificati da L. 1.000.000.000 in bleu e verde le cornici del corpo del titolo e dei tagliandi: in rosa il fondino del corpo del titolo e dei tagliandi INTERESSI: in verde il fondino dei tagliandi CAPITALE: in verde e rosa rispettivamente le parole INTERESSI e CAPITALE nonchè i corrispondenti monogrammi della Cassa depositi e prestiti: in verde e bleu alternati il fondino delle caselle;

per i certificati da L. 10.000.000.000 in bruno e arancio le cornici del corpo del titolo e dei tagliandi: in verde marcio chiaro il fondino del corpo del titolo e dei tagliandi INTERESSI: in arancio il fondino dei tagliandi CAPITALE: in arancio e in verde marcio chiaro rispettivamente le parole INTERESSI e CAPITALE nonchè i corrispondenti monogrammi della Cassa depositi e prestiti: in arancio chiaro e bruno alternati il fondino delle caselle.

Su tutti i certificati le leggende sono in nero e rosso e le numerazioni in bruno.

Art. 15.

I campioni dei titoli al portatore e dei certificati nominativi considerati negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Art. 16.

Le stampe per i titoli al portatore e per i certificati nominativi da destinare ad operazioni ordinarie sono identiche ai titoli descritti negli articoli che precedono, ma prive delle indicazioni relative alla data di rilascio, al numero di iscrizione ed alle firme a fac-simile, per quanto riguarda i titoli al portatore e della data di rilascio nonché delle firme, per quanto concerne i certificati nominativi.

All'atto del rilascio in dipendenza di dette operazioni, i titoli al portatore ed i certificati nominativi vengono completati dalle indicazioni mancanti a cura rispettivamente, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e della Cassa depositi e prestiti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1980
Registro n. 40 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 58

(9482)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Elenco degli esperti incaricati di presiedere le commissioni di perizia delle partite di tabacco in foglia di raccolto 1980 e di tabacco in colli di raccolto 1979 offerte all'organismo di intervento.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, con il quale viene previsto in caso di mancato accordo nella valutazione delle partite di tabacco offerte all'organismo di intervento, la facoltà di ricorrere sia all'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile, sia ad una commissione composta dai due periti nominati dalle parti e da un terzo perito, con funzioni di presidente, da scegliersi, di comune accordo tra le parti stesse, in un elenco di periti predisposto per ciascuna campagna dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il precedente decreto ministeriale 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di provvedere alla formazione di detto elenco di periti per il tabacco in foglia di raccolto 1980 e per il tabacco in colli di raccolto 1979;

Decreta:

In attuazione del disposto di cui all'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, si designano i periti ai quali può essere affidato l'incarico di presiedere le commissioni chiamate a derimere le controversie derivanti dal mancato accordo tra le parti nella valutazione delle partite o gruppi di varietà di tabacco in foglia di raccolto 1980 e di tabacco in colli di raccolto 1979 offerte all'organismo di intervento:

A) *Tabacco in foglia.*

I) Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina ed ibridi derivati:

1) Colopi per. agr. Giuseppe, via S. Antonio, Cerignola (Foggia);
2) Conversi dott. Giovanni, viale Arnaldi 29, Tivoli (Roma);
3) D'Amato dott. Angelo, via Pizzoferrato 12, Pescara;
4) Danese per. agr. Renato, via Ospedale Civile 21, Lecce;
5) Di Giovacchino per. agr. Luigi, Picciano (Pescara);
6) Ghezzi dott. Carlo, via Campi 8, Lecce;
7) Marato dott. Maurizio, via Cap. Ritucci 31, Lecce;
8) Marini per. agr. Adolfo, Civitacastellana (Roma);
9) Marocco per. agr. Giuseppe, piazza S. Pio, Lecce;
10) Pomerici dott. Nicola, via Gattini 49, Matera;
11) Sborgia per. agr. Dante, via Palermo 79/a, Pescara;
12) Starace per. agr. Antonio, via Gramsci 16, Lecce;
13) Tumminello dott. Mario, via G. Tornielli 30, Roma;
14) Zamberto per. agr. Oscar, via Massarella 6, Lecce.

II) Per tutte le altre varietà:

1) Bertaja dott. Giorgio, via Catullo 2, Verona;
2) Bertocci per. agr. Benero, via Mazzini 6, Perugia;
3) Cavuoto dott. Antonio, via N. da Montefiore, Benevento;
4) Comparone dott. Umberto, via V. Caso 45, Piedimonte Matese (Caserta);
5) Conversi dott. Giovanni, viale Arnaldi 29, Tivoli (Roma);
6) Cossu Vitelli per. agr. Nunzio, via Jacopo Nardi 67, Firenze;
7) Dall'Olio dott. Luigi, via Municipio 7, Arborea (Cagliari);
8) Davalli dott. Augusto, Osimo (Ancona);
9) Di Stefano dott. Giuseppe, via N. Sala, Palazzo De Santis (Benevento);
10) Giubilei per. agr. Dario, viale Giotto 21, Arezzo;
11) Marzocchi dott. Ulderigo, piazza Repubblica 2, Arezzo;
12) Milleri per. agr. Igino, via Piave 5, Città di Castello (Perugia);
13) Mondillo dott. Francesco, Cerreto Sannito (Benevento);
14) Murolo dott. Giuseppe, II Traversa Marconi, Cava dei Tirreni (Salerno);
15) Parascandalo dott. Salvatore, viale L. Cacciatore 1/bis, Salerno;
16) Polichetti per. agr. Raffaele, S. Marco dei Cavoti (Benevento);
17) Quarto per. agr. Antonio, via S. Agata 47, Villa di Briano (Caserta);
18) Rago dott. Luigi, Azienda Villani, Battipaglia (Salerno);
19) Salaris per. agr. Eugenio, viale Trieste 4, Sassari;
20) Santi dott. Adelio, piazza dei Mercati, Marsciano (Perugia);
21) Sforza Fogliani dott. Paolo, via Maddalena 18, Piacenza;
22) Silvestrini dott. Otello, via G. Verdi 3, Cerea (Verona);
23) Sozzè dott. Antonio, piazza V. Emanuele 65, Voghera (Pavia);
24) Taccoli dott. Federico, Moruzzo (Udine);
25) Incarbone dott. Gesualdo, Dr.sa Santa Agata 15, Caltagirone;
26) Milella dott. Vito, via Campo di Mele 83, Roma.

B) *Tabacco in colli.*

I) Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina ed ibridi derivati:

1) Bertelli dott. Renato, via G. Barrilli 18, Roma;
2) Biasco dott. Elio, viale Marconi 4, Lecce;
3) Martinelli dott. Ezio, via Ugo De Carolis 33, Roma;
4) Fenizia dott. Vittorio, via Fonteiana 162, Roma;
5) Ferrari dott. Luigi, viale Ruiter 33, Modena;
6) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci 44, Roma;
7) Guerrieri dott. Marcello, via 95° Reggimento Fanteria 111, Lecce;
8) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes 53, Roma;
9) Palucci dott. Ennio, Vasto (Chieti);
10) Cocchia dott. Gastone, via Luigi Pulci 9, Roma.

II) Per tutte le altre varietà:

1) Bertelli dott. Renato, via G. Barrilli 18, Roma;
2) Dall'Anese per. agr. Antonio, piazza Gabriotti 5, Città di Castello (Perugia);
3) Cocchia dott. Gastone, via Luigi Pulci 9, Roma;
4) Martinelli dott. Ezio, via Ugo De Carolis 33, Roma;
5) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci 44, Roma;

6) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes 53, Roma;
7) Pagnani per. agr. Emanuele, viale Alighieri 5, Perugia;
8) Scalcione dott. Emanuele, via Luigi Rizzo 36, Roma;
9) Taccoli dott. Federico, Moruzzo (Udine);
10) Fenizia dott. Vittorio, via Fonteiana 162, Roma;
11) Milella dott. Vito, via Campo di Mele 83, Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

Il Ministro: MARCORA

(9484)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1980.
Autorizzazione al consorzio agrario provinciale di Piacenza ad effettuare una riduzione di area scoperta adibita a magazzino generale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 9 settembre 1949, 7 maggio 1955, 25 settembre 1958, 30 maggio 1959, 11 ottobre 1961, 9 novembre 1961, 20 febbraio 1962, 27 agosto 1962, 7 gennaio 1963, 10 settembre 1963, 25 maggio 1965, 26 luglio 1966, 15 ottobre 1968, 10 dicembre 1968, 22 maggio 1972 e 2 dicembre 1976, con i quali il consorzio agrario provinciale di Piacenza è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, con sede principale in Piacenza, via Cristoforo Colombo, 35;

Vista l'istanza in data 29 novembre 1979, con la quale il predetto consorzio ha chiesto di essere autorizzato a ridurre un'area scoperta, situata all'interno del complesso sopra indicato, adibita al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in regime di magazzino generale;

Vista la deliberazione n. 441 del 21 dicembre 1979, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Piacenza è autorizzato a ridurre da mq 8.720 a mq 7.187, un'area adibita al deposito di merci, nazionali, nazionalizzate ed estere, ubicata all'interno del complesso sito in Piacenza, via Cristoforo Colombo n. 35.

Detta area, individuata in planimetria generale con il n. 41, risulta comunque meglio descritta, unitamente alla riduzione, nei disegni planimetrici e nella relazione tecnica agli atti.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(8942)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1980.
Approvazione della deliberazione relativa ai criteri per la dimostrazione dei periodi lavorativi degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche, adottata dalla commissione costituita presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 669, concernente provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche ed, in particolare, l'art. 3, terzo comma;

Vista la delibera adottata in data 11 luglio 1980 dalla commissione costituita presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai sensi dell'art. 3, primo comma, della citata legge e concernente la determinazione dei criteri per la dimostrazione, da parte dei lavoratori o dei loro aventi causa, dei periodi lavorativi di cui all'art. 1 della legge medesima;

Ritenuta la necessità di procedere alla approvazione della delibera;

Decreta:

E' approvata, nel testo annesso al presente decreto, la delibera adottata in data 11 luglio 1980 dalla commissione costituita presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 669.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

La commissione, prevista dall'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 669, concernente provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche, costituita con decreto ministeriale 6 dicembre 1979 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nella seduta dell'11 luglio 1980, visto l'art. 1 della citata legge, ai fini di stabilire i criteri per la dimostrazione, da parte dei lavoratori o dei loro aventi causa, dei periodi lavorativi per i

quali si richiede il riconoscimento per la liquidazione **o la riliquidazione** della pensione **a** norma della suddetta legge, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

Delibera

di ritenere validi i documenti, le attestazioni, le dichiarazioni redatti all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva ma precedente all'emanazione della legge 28 ottobre 1978, n. 669, ovvero in data posteriore semprechè, in quest'ultimo caso, siano rese, con le forme di rito, dinanzi al notaio o ad altro pubblico ufficiale abilitato a riceverle,

di considerare, inoltre, documenti di data certa nel senso dinanzi indicato, i contratti di lavoro, le lettere di assunzione e di licenziamento, i benserviti, le buste paga e matricola e tutte le certificazioni che, comunque, hanno attinenza con il rapporto di lavoro dichiarato,

di utilizzare o esperire, altresì, tutte le informazioni che in sede di istruttoria saranno ritenute opportune sulla base degli elementi di fatto e delle indicazioni di prova fornite dagli interessati attingendo, anche, alla documentazione di Enti pubblici, assicurativi ed aziende private,

di ritenere, qualora le richieste di riconoscimento siano riferite a periodi di lavoro svolti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici, pienamente idonee a comprovare gli estremi del rapporto di lavoro le attestazioni rilasciate, ora per allora, da loro funzionari responsabili,

di riconoscere, infine, tenuto conto del tipo delle prestazioni eseguite dai lavoratori interessati e della particolare natura dei loro rapporti di lavoro, quali fonti di prova: locandine, recensioni e fotografie su giornali dell'epoca, incisioni discografiche, documentazioni provenienti da cineteche, da annuari, da enciclopedie ed ogni altra documentazione equipollente dalla quale si possa desumere l'effettivo svolgimento di prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo.

La presente deliberazione viene trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione con decreto del Ministro in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 669.

Il presidente: LUPIS

(8922)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Autorizzazione alla S.a.s. Bertofrigor ad ampliare il magazzino generale esercitato in Treviglio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1971 e 12 gennaio 1974 con i quali la S.a.s. Bertofrigor, con sede in Treviglio (Bergamo), via Bergamo n. 8/*A*, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere e ad ampliarlo;

Vista l'istanza in data 4 maggio 1978, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un nuovo capannone della superficie di mq 830 circa, da adibire alla custodia di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 422 del 3 luglio 1978, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. Bertofrigor, con sede in Treviglio (Bergamo), via Bergamo n. 8/*A*, è autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale, ivi esercitato, con un nuovo capannone della superficie di mq 830 circa, da destinare alla custodia di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Detto capannone, individuato in planimetria generale con il n. 13, risulta comunque meglio descritto nei disegni planimetrici e nella relazione tecnica agli atti.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano il regolamento e le tariffe in vigore per il magazzino generale.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.a.s. Bertofrigor è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 20.000.000 (ventimilioni) salve successive determinazioni.

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(9211)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 22 marzo 1975 relativo alle scarpe ortopediche per bambini preventive e correttive.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, concernente l'inclusione nell'elenco dei presidi medico-chirurgici delle scarpe ortopediche per bambini prodotte in serie con caratteristiche preventive o correttive;

Atteso che al punto 3) di tale decreto ministeriale viene disposto che le scarpe aventi le su precisate caratteristiche preventive o correttive debbono essere vendute su prescrizione medica e debbono essere controllate dal sanitario prima del loro uso;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere che le calzature su indicate come preventive non abbiano bisogno di ricettazione medica mentre per quelle riconosciute come curative o correttive sia indispensabile la prescrizione del medico con le indicazioni necessarie ad identificarne il tipo;

Visto l'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

Il punto 3) del disposto del decreto ministeriale 22 marzo 1975, relativo alla inclusione nell'elenco dei presidi medico-chirurgici delle scarpe ortopediche per bambini prodotte in serie con caratteristiche preventive o correttive, è così modificato:

« Le scarpe ortopediche per bambini riconosciute come correttive o curative debbono essere vendute su prescrizione medica contenente le indicazioni necessarie ad identificarne il tipo adatto per la malformazione in esame.

Le scarpe ortopediche per bambini riconosciute come preventive possono invece essere vendute senza prescrizione medica ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(9429)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1980.

Limitazioni delle funzioni dell'agente consolare onorario in Heraklion (Grecia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1975, n. 3085 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 1° dicembre 1975, con il quale veniva istituita in Heraklion (Grecia) un'agenzia consolare di seconda categoria;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Nicolaos Papadakis, agente consolare onorario in Heraklion (Grecia) con circoscrizione l'isola di Creta, esercita le funzioni consolari relativamente a:

concessione di prestiti a cittadini in condizioni di eccezionale necessità, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene-Pireo;

atti conservativi che non implichino disposizioni di beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

compimento di operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto titolare sono esercitate dal consolato d'Italia in Atene-Pireo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1980

Il Ministro: COLOMBO

(9443)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1980.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 15 dicembre 1980 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Caltanissetta: Caltanissetta;

della provincia di Caserta: Sessa Aurunca;

della provincia di Cuneo: Cortemilia;

della provincia di Belluno: Cortina d'Ampezzo;

della provincia di Brescia: Palazzolo sull'Oglio;

della provincia di Firenze: Firenze, Pontassieve;

della provincia di Palermo: Bisacquino, Monreale, Partinico;

della provincia di Pordenone: Azzano Decimo, Caneva, Claut, Maniago, Pordenone, San Vito al Tagliamento;

della provincia di Siena: Abbadia San Salvatore, Montepulciano;

della provincia di Torino: Caselle Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Ciriè, Giaveno, Torino, Viù;

della provincia di Venezia: Chioggia, Portogruaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(9427)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1980.

Norme e criteri per l'erogazione della prima liquidazione degli aiuti comunitari per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1348/80 della Commissione, del 30 maggio 1980;

Visto il regolamento (CEE) n. 1345/80 della commissione, del 30 maggio 1980, che fissa, per la campagna 1980-81, l'importo dell'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori, i pomodori pelati interi e pelati surgelati interi, i pomodori pelati non interi, i fiocchi di pomodori, i succhi di pomodori della voce doganale ex 20.02 ed ex 20.07, le pesche allo sciroppo e le prugne secche, nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento (CEE) n. 1346/80 della commissione, del 30 maggio 1980, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed il prezzo minimo fissato per le susine da innesto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1808/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che integra il citato regolamento (CEE) n. 1530/78, introducendo la nozione di produttore agricolo;

Visto il proprio decreto 25 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 212 del 4 agosto 1980;

Ritenuta l'opportunità di assicurare, nel rispetto delle condizioni di base della regolamentazione comunitaria, la sollecita corresponsione degli aiuti comunitari;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'aiuto alla produzione di pelati interi, pelati non interi, pelati surgelati, concentrati di pomodoro, succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 e succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.07, previsto dal regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, è liquidato secondo le norme volute dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della Commissione del 30 giugno 1978 e secondo quelle stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980.

Tuttavia, per i predetti prodotti, al fine di consentire al trasformatore, sia singolo che associato, il tempestivo pagamento di talune spese di trasformazione, è data facoltà, in carenza di adempimenti posti nel decreto ministeriale 25 luglio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980, di procedere ad una prima liquidazione fino alla concorrenza massima del 55% dell'importo dell'aiuto a fronte di una idonea fideiussione di pari importo, rilasciato da un istituto di credito.

Art. 2.

La garanzia di cui al secondo comma del precedente articolo opererà nei confronti di quei trasformatori, singoli od associati, che abbiano comunque ultimato le operazioni di trasformazione, che abbiano avuto chiuso dalla regione competente il registro di carico e scarico istituito a norma dell'art. 17 del decreto ministeriale 25 luglio 1980, più volte richiamato, e che diano la prova di aver pagato il pomodoro acquistato ai prezzi pari almeno a quelli minimi fissati dalla normativa comunitaria.

Art. 3.

La fideiussione avrà la durata minima di un anno e l'Istituto fideiussore dovrà garantire l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del trasformatore dal decreto ministeriale 25 luglio 1980, fatta eccezione di quelli che, nel successivo art. 5, vengono richiesti come già soddisfatti, a condizione per l'erogazione della prima liquidazione.

Art. 4.

Il contratto fideiussorio che si richiede a garanzia degli adempimenti del trasformatore, esplicitati nel precedente art. 3, non avrà alcuna rilevanza se non regolato in base alla vigente normativa che lo prevede.

Art. 5.

Il trasformatore che intenda beneficiare della liquidazione parziale, di cui all'art. 1 del presente decreto, ultimate le operazioni di trasformazione, dovrà presentare apposita domanda in cui vengano precisate le quantità delle varie produzioni conseguite, distinte per formato e, per quanto riguarda il concentrato, anche per grado di concentrazione.

Alla domanda dovrà essere, altresì, allegata una certificazione della regione competente per territorio attestante la corrispondenza delle produzioni ottenute e distinte secondo quanto specificato al primo comma del presente articolo, l'originale e copia del contratto fideiussorio nonchè la dichiarazione delle organizzazioni di produttori agricoli, ovvero delle regioni — nel caso trattisi di commercializzazione diretta posta in essere dalle stesse organizzazioni di produttori agricoli — certificante l'avvenuto pagamento del pomodoro così come specificato nel precedente art. 2.

Art. 6.

Alla corresponsione della parziale liquidazione degli aiuti alla produzione di pelati interi, pelati non interi, pelati surgelati, concentrati di pomodoro, succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 e succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.07, previsti dall'art. 3 *bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Art. 7.

La parziale liquidazione di cui al precedente articolo può essere concessa in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

(9513)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 15 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	868,10	868,10	869,35	868,10	—	868,05	868 —	868,10	868,10	868,10
Dollaro canadese	745,20	745,20	745,50	745,20	—	745,15	745,25	745,20	745,20	745,20
Marco germanico	474 —	474 —	473,75	474 —	—	474 —	474 —	474 —	474 —	474 —
Fiorino olandese	436,60	436,60	436,70	436,60	—	436,55	436,50	436,60	436,60	436,58
Franco belga	29,61	29,61	29,6290	29,61	—	29,60	29,61	29,61	29,61	29,60
Franco francese	205,10	205,10	204,60	205,10	—	205,05	205,01	205,10	205,10	205,10
Lira sterlina	2086,90	2086,90	2087 —	2086,90	—	2086,85	2086,60	2086,90	2086,90	2068,090
Lira irlandese	1782,20	1782,20	1782 —	1782,20	—	—	1781 —	1782,20	1782,20	—
Corona danese	154,07	154,07	154,25	154,07	—	154,05	154,11	154,07	154,07	154 —
Corona norvegese	177,53	177,53	177,40	177,53	—	177,50	177,63	177,53	177,53	177,50
Corona svedese	207,65	207,65	207,50	207,65	—	207,60	207,63	207,65	207,65	207,63
Franco svizzero	524,93	524,93	524 —	524,93	—	524,90	524,84	524,93	524,93	524,90
Scellino austriaco	67,006	67,006	67 —	67,006	—	67 —	67,01	67,006	67,006	67 —
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,25	17,20	—	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	11,646	11,646	11,67	11,646	—	11,65	11,6490	11,646	11,646	11,62
Yen giapponese	4,181	4,181	4,19	4,181	—	4,15	4,1840	4,181	4,181	4,18

Media dei titoli del 15 ottobre 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	61,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,325
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	79,575
» 6 % » » 1971-86	76,200
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77 —
» 10 % » » 1977-92	81,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	84,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,675
» » » » 1- 3-1979/81	99,500
» » » » 1- 7-1979/81	99 —
» » » » 1-10-1979/81	99,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,200
» » » » 1- 5-1979/82	97,150
» » » » 1- 7-1979/82	96,850
» » » » 1-10-1979/82	97,600
» » » » 1- 1-1980/82	97,900
» » » » 1- 3-1980/82	98,450
» » » » 1- 1-1980/83	97,600
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,325
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,025
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,700
» » » 12 % 1- 4-1982	94,800
» » » 12 % 1-10-1983	91,725
» » » 12 % 1- 1-1984	91,700
» » » 12 % 1- 4-1984	91,850
» » » 12 % 1-10-1984	92,150
» » » 12 % 1-10-1987	89,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1980

Valuta	
Dollaro USA	868,05
Dollaro canadese	745,225
Marco germanico	474 —
Fiorino olandese	436,55
Franco belga	29,61
Franco francese	205,055
Lira sterlina	2086,75
Lira irlandese	1781,60
Corona danese	154,09
Corona norvegese	177,58
Corona svedese	207,64
Franco svizzero	524,885
Scellino austriaco	67,008
Escudo portoghese	17,20
Peseta spagnola	11,647
Yen giapponese	4,182

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 709 mod. 241 D.P. — Data: 14 giugno 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bolzano. — Intestazione: Carli Bruno, nato il 4 aprile 1941 ad Appiano. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8774)

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 177 mod. 241 D.P. — Data: 17 dicembre 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Udine. — Intestazione: Del Mestre Livio, nato a Trivignano Udinese il 7 ottobre 1902. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 8. — Capitale lire 55.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8775)

MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Sesta estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 17 novembre 1980 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla sesta estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate, per il rimborso dal 1° gennaio 1981, n. 21 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per l'importo complessivo di L. 21.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9445)

Decima estrazione delle cartelle 7 % di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1971 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 17 novembre 1980 avranno inizio in Roma, via Goito, n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla decima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministriale 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiati per il rimborso dal 1° gennaio 1981, n. 24 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna per il capitale nominale complessivo di L. 24.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9446)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

A seguito della rettifica al regolamento del Consiglio numero 1779/80 del 30 giugno 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 263 del 7 ottobre 1980, i seguenti prezzi relativi alle varietà Perustitza e Samsum di cui al comunicato ministeriale concernente: « Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1980 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 9 agosto 1980, alla pagina 6749, sono così modificati:

		Prezzo intervento in foglie L./q.le	Prezzo intervento derivato in colli L./q.le
		—	—
Perustitza	A	292.782	429.960
	B	268.607	394.459
	C	196.083	287.955
Samsum	A	329.379	471.984
	B	302.183	433.013
	C	220.594	316.099

Si precisa, infine, che l'importo del premio per la varietà Perustitza, di cui al comunicato stesso, deve considerarsi valido anche per le varietà Samsum.

(9490)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 25 settembre 1980. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico nel comune di Gropparello.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione di crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Gropparello (Piacenza) e le proposte per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini, della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977 n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Gropparello (Piacenza) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(9450)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica

Le prove scritte del concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto ministeriale n. 1887 del 26 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1980, si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 12, 13, 14, 15 e 16 gennaio 1981, con inizio alle ore 8. La materia oggetto della prima prova scritta sarà storia moderna e contemporanea.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede muniti di uno dei documenti di riconoscimento prescritti dall'art. 11 del bando di concorso.

(9229)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a trecento posti di notaio

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, n. 714;
Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, che ha sostituito l'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197;
Vista la delega conferita con decreto ministeriale 18 luglio 1980;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a trecento posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4), 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, deve essere presentata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro le ore di ufficio e nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto procuratore della Repubblica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare la residenza e debbono, distintamente, dichiarare sotto la loro responsabilità:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;

6) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con la esatta menzione della data e dell'università in cui venne conseguito;

7) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata nonchè del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;

8) l'esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

a) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 6.000 stabilita dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per ammissione ad esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;

b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di L. 3.000, stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare o far pervenire la domanda, con le quietanze, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 5.

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Sottosegretario delegato, sotto condizione dell'accertamento dei prescritti requisiti e delle altre condizioni, in difetto dei quali, lo stesso Sottosegretario, può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni indicati nel seguente art. 7.

I candidati sono inoltre tenuti a compiere le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della tessera di ammissione;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

Al predetto fine i candidati devono presentarsi al palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, dalle ore 8 alle ore 13,30, secondo il seguente ordine:

il giorno 23 marzo 1981 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla F;

il giorno 24 marzo 1981 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla G alla P;

il giorno 25 marzo 1981 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla Q alla Z.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni citati, non potranno effettuare l'identificazione, a meno che rinunzino alla consultazione dei testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati i testi portati a mano nei giorni delle prove scritte.

A termini dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti.

I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami. Saranno esclusi, altresì, manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle di comune consultazione.

Art. 6.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da una autorità dello Stato. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l'effigie aggiornata dei candidati stessi. Dovranno altresì presentare la tessera di ammissione al concorso ricevuta ai sensi dell'art. 5, terzo comma, lettera b).

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 26, 27 e 28 marzo 1981, in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e, nella eventualità che lo stesso risultasse insufficiente alla ricezione di tutti i concorrenti, anche presso la casa dell'orfano « Don Orione » sempre in via Girolamo Induno al n. 5. I candidati dovranno presentarsi alle ore 8, nell'uno o nell'altro edificio secondo le indicazioni ricevute all'atto della identificazione.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi, per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento verrà applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.

I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso, avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nello art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali. non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 9.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

A parità di condizione, dopo l'osservanza di quanto previsto dal precedente comma e dal comma quarto, dell'art. 8, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Per la formazione della graduatoria dei vincitori sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre, dal giorno successivo alla data che sarà fissata e comunicata dall'amministrazione, i seguenti documenti:

1) l'estratto per riassunto o, in caso di pluralità di nomi, per copia integrale dell'atto di nascita: il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita o con l'estratto semplice;

2) il certificato di cittadinanza italiana;

3) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;

4) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;

5) il certificato medico rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, attestante lo stato fisico del candidato e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione della esclusione di difetti che importino la inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili. In detto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di una amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2) e 5), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella fissata nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

I documenti di cui al primo comma, numeri 2) e 5), del presente articolo, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire, inoltre, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti idonei.

I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o attestazione, e, in particolare: la qualifica di mutilato e di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di mutilato o invalido di guerra o della lotta di liberazione o di figlio di mutilato o invalido civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica.

Le madri o le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Lo stato di coniugato deve essere dimostrato mediante l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei figli con lo stato di famiglia.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, od altro titolo equipollente deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende o di altra amministrazione competente, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 12.

Il Sottosegretario delegato riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva, con decreto la graduatoria.

Il Sottosegretario delegato, con lo stesso decreto, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.

Art. 13.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione, il Sottosegretario delegato provvederà d'ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvederà all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

Roma, addì 4 settembre 1980

Il Sottosegretario: LOMBARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 97

(8720)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso, per esami, ad un posto di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288 che detta nuove norme sul limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, con il quale, in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è autorizzata a bandire, fra gli altri, un concorso, per esami, a ventitre posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto;

Considerato che, di tali ventitre posti, ventidue sono stati già messi a concorso e ripartiti per contingenti fra la Direzione generale, il compartimento di Cagliari e taluni compartimenti del centro-nord.

che nella predetta carriera di concetto sono già stati accantonati i posti da riservare ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale n. 19963 del 3 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1979, registro n. 11, foglio n. 302 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 1° settembre 1979 con il quale è stato bandito un concorso per esami ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto da destinare presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta;

Visto il decreto ministeriale n. 3704 del 1° aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1980, registro n. 7, foglio n. 285, con il quale è stata disposta l'emissione di un nuovo bando di concorso, atteso che con la precedente procedura concorsuale non è stato possibile coprire il posto messo a concorso;

Ritenuto pertanto che occorre bandire un nuovo concorso per il posto ancora disponibile da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con la quale è stato approvato lo statuto speciale per la predetta regione;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, che detta le norme di attuazione del menzionato statuto;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) da destinare presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione magistrale;

d) diplomi di qualifica per segretario d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, applicato ai servizi amministrativi e corrispondenti in lingue estere, rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti.

Non è ammessa equipollenza di titoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 2.000 (conformemente al fac-simile allegato al presente bando) possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta, via de l'Archet, n. 8, 11100 Aosta, **entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.**

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato nonché l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonché i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto dal capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre una buona condotta morale e civile;

3) aver il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di trentacinque anni è elevato a cinquantacinque di età, ai sensi delle vigenti leggi, per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi di servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti di guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni trentacinque è aumentato, purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dalla nomina, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonché delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Aosta e consteranno di due prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

La prova orale dovrà tendere anche all'accertamento della conoscenza, da parte dei candidati, della lingua francese. Per la prova di lingua la commissione aggiunge alla votazione un coefficiente di maggiorazione del valore massimo di un punto, e comunque non inferiore a punti 0,60 perché la prova stessa sia superata.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 18 e 19 dicembre 1980 con inizio ore 8 presso il palazzo regionale, piazza Deffeyes, Aosta.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del coefficiente assegnato per la prova di lingua francese.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado titolari di materie sulle quali verte il programma di esame e due funzionari della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla commissione esaminatrice sarà aggregato un professore insegnante di lingua francese presso un istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

La nomina del posto messo a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa richiesta da parte della amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti — in competente bollo — atti a comprovare l'eventuale appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;
2) orfani di guerra e categorie assimilate;
3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;
4) insigniti di medaglia al valore militare ;
5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
7) mutilati ed invalidi per servizio;
8) mutilati ed invalidi per lavoro;
9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
10) orfani dei caduti sul lavoro;
11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché capi famiglia numerosa;
12) feriti in combattimento;
13) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
14) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
15) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
16) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
17) figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
18) madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
19) madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
20) madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
21) madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
23) coniugati con riguardo al numero dei figli;
24) invalidi e mutilati civili.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale verrà altresì dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore sarà invitato dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autenticata notarile, su carta da bollo, dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico, su carta da bollo, attestante la idoneità fisica del servizio continuativo ed incondizionato nello impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, militari o civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa essere di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare di data recente;

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire, su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del predetto decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, n. 492, purché esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso. L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il vincitore che non assumerà servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnato, sarà considerato decaduto dalla nomina.

Lo stesso, giusta quanto disposto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, non potrà essere trasferito in altra sede prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio. Al vincitore medesimo spetterà il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui all'art. 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni.

Art. 16.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova solo se avrà presentato, nel termine di cui all'art. 12, i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale il vincitore, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

Il vincitore del concorso è nominato segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e sarà destinato a prestare servizio presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Art. 18.

All'impiegato proveniente da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 19.

Programma di esame

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto privato ed amministrativo;
2) principi di economia politica e scienza delle finanze;
3) nozioni di contabilità di Stato.

Sono oggetto della prova orale, oltre alle materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;
2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;
3) nozioni elementari di statistica;
4) lingua francese.

Roma, addì 26 luglio 1980

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1980
Registro n. 10 A.N.A.S., foglio n. 145

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo)

Al Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta - Via de l'Archet, 8 - 11100 AOSTA

. .l. . sottoscritt . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso regionale, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) da destinare presso codesto compartimento.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

a) di essere nat . . a . . . . . il . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . .;
(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale; (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio . . . . rilasciato dall'Istituto . . . . . . di . . . . . . nell'anno scolastico . . . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . .;

g) di essere residente a . . . . . via . . . .;
(indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche amministrazioni;
(oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego qualora questo fosse cessato);

l) di avere diritto all'elevazione del limite d'età perché . . . .

Data, ...

Firma
. . . .

Autentica della firma
. . . .

(9526)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 1 Istruzione, foglio n. 276 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 dell'11 febbraio 1980, si svolgeranno in Roma nei giorni 17 e 18 marzo 1981, con inizio alle ore 8, nei locali di seguito elencati presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche a fianco indicate:

palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, dalla lettera A alla lettera M compresa;

istituto tecnico commerciale « Quintino Sella », via Portico d'Ottavia n. 69, dalla lettera N alla lettera Z compresa.

N.B. — Le donne coniugate dovranno presentarsi presso i locali che hanno l'indicazione della lettera alfabetica corrispondente al cognome da nubile.

(9523)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo organico del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 1 Istruzione, foglio n. 280 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 dell'11 febbraio 1980, si svolgeranno in Roma nei giorni 17 e 18 novembre 1980, con inizio alle ore 8, nei locali del liceo ginnasio «L. Manara», viale di Villa Pamphili, 7.

(9524)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di ragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 1 Istruzione, foglio n. 278 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 dell'8 febbraio 1980, si svolgeranno in Roma nei giorni 26 e 27 febbraio 1981, con inizio alle ore 8, negli istituti di seguito elencati presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche indicate a fianco di ciascun istituto:

istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi», via Palestro, 38, lettere: A - B - C - D;

istituto tecnico commerciale «Leonardo da Vinci», via Annibaldi, 2, lettere: E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O;

liceo scientifico «Plinio Seniore», via Montebello, 126, lettere: P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z.

N.B. — Le donne coniugate dovranno presentarsi presso gli istituti che hanno l'indicazione della lettera alfabetica corrispondente al cognome da nubile.

(9525)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elevazione, da sedici a ventitre, dei posti del concorso, per titoli, a segretario generale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305 recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1979, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a sedici posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembe 1979, registro n. 8 Industria, foglio n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 ottobre 1979, n. 285;

Accertato che, in atto, sussistono ventitre vacanze nella qualifica di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerata la necessità di coprire anche i sette posti eccedenti quelli già messi a concorso con il citato decreto ministeriale 3 luglio 1979;

Considerato che il numero dei candidati ammessi al concorso è di centosessantasette, per cui è garantita una idonea scelta dei vincitori e che pertanto non vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti del concorso, per titoli, a sedici posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1979, di cui alle premesse, è elevato di sette unità, pari a ventitrè posti complessivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1980
Registro n. 6 Industria, foglio n. 296

(9281)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per la ammissione nei ruoli di alcune carriere della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato indetto con decreto interministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1980, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 168, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, avranno luogo in Roma secondo il seguente calendario:

carriera di concetto: 1° dicembre 1980, ore 8, presso la Pontificia Università S. Tommaso, largo Angelicum, 1;

carriera esecutiva: 2 dicembre 1980, ore 8, presso la Pontificia Università S. Tommaso, largo Angelicum, 1;

carriera ausiliaria: 3 dicembre 1980, ore 8, presso la Pontificia Università S. Tommaso, largo Angelicum, 1;

carriera esecutiva tecnica: presso il centro trasmissione dati della Ragioneria generale dello Stato, via XX Settembre 97, scala C, II piano, stanza 47, alle ore 9, secondo il seguente ordine alfabetico del cognome di ciascun candidato:

4 dicembre 1980: lettere A e B;
5 dicembre 1980: lettera C;
6 dicembre 1980: lettere da D a F;
9 dicembre 1980: lettere da G a L;
10 dicembre 1980: lettere da M a O;
11 dicembre 1980: lettere da P a R;
12 dicembre 1980: lettere da S a Z.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dagli esami di cui trattasi, dovranno presentarsi per sostenere le relative prove, muniti di valido documento di identità personale, nel luogo, nel giorno e nell'ora sopra indicati.

(9457)

Diario delle prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'immissione nei ruoli di alcune carriere delle direzioni provinciali del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'immissione nei ruoli di alcune carriere delle direzioni provinciali del tesoro, indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1980, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 170, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, avranno luogo secondo il seguente calendario:

22 novembre 1980, ore 8, presso il centro meccanografico di Bologna, via Bovi Campeggi, n. 6, per la carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

24 novembre 1980, ore 8, presso la Pontificia Università San Tommaso, largo Angelicum, 1, Roma, per la carriera del personale ausiliario;

25 novembre 1980, ore 8, presso la Pontificia Università San Tommaso, largo Angelicum, 1, Roma, per la carriera esecutiva amministrativa;

27 novembre 1980, ore 8, presso la Pontificia Università San Tommaso, largo Angelicum, 1, Roma, per la carriera di concetto.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dagli esami di cui trattasi, dovranno presentarsi per sostenere le relative prove, muniti di valido documento di identità personale, nel luogo, nel giorno e nell'ora sopra indicati.

(9455)

Diario della prova scritta e di quella pratica degli esami di idoneità per l'immissione nei ruoli di alcune carriere dell'amministrazione centrale del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prove degli esami di idoneità indetti con decreto 29 maggio 1980 del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203, del 25 luglio 1980, per l'immissione nei ruoli delle sottoindicate carriere dell'Amministrazione centrale del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni nonché degli impiegati di ruolo, in possesso dei prescritti requisiti, avranno luogo nelle sedi, nei giorni e nelle ore di cui appresso:

carriera esecutiva: (prova scritta) nei locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste siti in Roma, via Torino, 45, con inizio alle ore 8,30 del giorno 21 novembre 1980;

carriera ausiliaria: (prova pratica) nei locali della biblioteca del Ministero del tesoro siti in Roma, via XX Settembre 97, scala C, piano terra, con inizio alle ore 9 del giorno 25 novembre 1980.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dagli esami di cui trattasi, dovranno presentarsi per sostenere le relative prove, muniti di valido documento di riconoscimento, nel luogo, nel giorno e nell'ora sopraindicati.

La presente comunicazione vale quale notifica a tutti gli effetti.

(9456)

OSPEDALE « G. CECCARINI » DI RICCIONE

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Riccione (Forlì).

(3534/S)

OSPEDALE « A.G.P. » DI ARIENZO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del pronto soccorso e della guardia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del pronto soccorso e della guardia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Arienzo (Caserta).

(3556/S)

OSPEDALE « MONTE DEI POVERI » DI RUTIGLIANO

Concorso ad un posto di farmacista-collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista-collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rutigliano (Bari).

(3557/S)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(3505/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(3506/S)

OSPEDALE « L. LUCIANI » DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di primario pneumologo addetto al servizio di fisiopatologia respiratoria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pneumologo addetto al servizio di fisiopatologia respiratoria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta .modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

(3502/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di chimica clinica;

un posto di assistente del servizio di radioterapia annesso alla divisione di oncologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(3569/S)

OSPEDALE « ALTO IONICO » DI TREBISACCE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario, due posti di aiuto e cinque posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di pediatria;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di cardiologia;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trebisacce (Cosenza).

(3568/S)

OSPEDALE « E. DANIELE - E. ROMASI » DI GAGLIANO DEL CAPO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(3504/S)

OSPEDALI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, tre posti di aiuto e undici posti di assistente di pediatria;

un posto di primario, due posti di aiuto e sette posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di ispettore sanitario;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(3558/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato ad otto);

sei posti di assistente di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato a quattordici).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(3559/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 marzo 1980, n. **8.**

Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del diritto di scelta della sede da parte del personale delle scuole materne provinciali, vincitore del concorso.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 29 *aprile* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il cui testo unificato è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visti il secondo e terzo comma dell'art. 33, nonchè il secondo comma dell'art. 76 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 29 febbraio 1980, n. 1072;

Visto l'art 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

E' emanato il regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del diritto di scelta della sede da parte del personale delle scuole materne provinciali, vincitori di concorso, secondo il testo allegato facente parte integrante del presente decreto

Il decreto del 21 dicembre 1979, n. 52, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 7 marzo 1980

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1980
Registro n. 3, *foglio n.* 151

Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del diritto di scelta della sede da parte del personale delle scuole materne provinciali, vincitori di concorso.

Art. 1.
Convocazione

Il personale nominato in prova viene convocato a cura dell'ufficio del personale in data, luogo ed ora da stabilirsi nella lettera di convocazione.

Se necessario la convocazione può avvenire anche per gruppi; tali gruppi sono formati secondo l'ordine di graduatoria.

La convocazione va fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di 10 giorni prima della data della convocazione stessa.

La persona convocata — nel caso di impedimento od assenza — può farsi rappresentare per mezzo di delega. La firma del delegante dev'essere autenticata secondo le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 dicembre 1968, n. 15, pena l'inefficacia della delega.

Art. 2.
Scelta della sede

La scelta delle sedi da parte del personale nominato in prova avviene secondo l'ordine di graduatoria.

La conferma della scelta viene resa innanzi ad un funzionario dell'ufficio personale, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione. Eventuali condizioni apposte alla scelta della sede sono prive di efficacia.

Effettuata la scelta della sede l'ufficio del personale invia a ciascun interessato copia del decreto dell'assessore al personale di assegnazione della sede. Tale decreto deve contenere: l'indicazione della decorrenza dell'assegnazione, della sede assegnata e del giorno stabilito per l'assunzione del servizio, nonchè l'avviso che l'interessato che, pur avendo accettata la nomina in prova, non assume il servizio senza giustificato motivo entro il termine prefisso decade dalla nomina.

Agli interessati assenti che non si siano fatti rappresentare per mezzo di valida delega, oppure che non si siano fatti rappresentare, nonchè agli interessati che non hanno voluto far uso del loro diritto di scelta viene assegnata d'ufficio una delle sedi rimaste vacanti dopo la scelta da parte di tutti gli altri aventi diritto Dell'assegnazione d'ufficio viene steso un decreto analogo a quello di cui al precedente comma.

Art. 3.
Ricorso

Contro i decreti di assegnazione della sede è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

(6802)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 marzo 1980, n. **10.**

Modifica del regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *maggio* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1;

Ravvisata la necessità di modificare il regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 27 gennaio 1976, n. 6;

Visto l'art. 8, punto 9, nonchè l'art. 53 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n 619 dell'8 febbraio 1980, relativa all'approvazione del testo di modifica del decreto del presidente della giunta provinciale di cui al precedente comma;

In esecuzione della succitata deliberazione;

Decreta:

E' emanato il provvedimento di modifica del regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 27 gennaio 1976, n. 6, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 25 marzo 1980

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1980
Registro n. 3, *foglio n.* 192

Articolo unico

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Il contributo interessi di cui al precedente art. 3 viene concesso sui prestiti accordati dai seguenti istituti di credito o loro filiali od agenzie:

Cassa di risparmio della provincia di Bolzano;
Banca popolare di Bolzano;
Banca popolare di Bressanone;
Banca popolare di Merano;
Casse rurali della provincia di Bolzano e "Raiffeisen-Zentrale Südtirol" Bolzano, rappresentante dalla soc. coop. Raiffeisenverband Südtirol, con sede in Bolzano;
Banca di Trento e Bolzano,

anche in qualità di intermediarie di istituti nazionali di credito speciale ».

(6803)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980, n. 18.

Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 19 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI REGIONALI

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

La presente legge dà attuazione all'accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario, stipulato in sede nazionale per uniformare la disciplina del rapporto medesimo.

Art. 2.

Livelli funzionali e ruoli organici

L'impiego regionale si articola in otto livelli funzionali distinti per contenuto professionale e retribuzione, secondo le norme della presente legge.

Detti livelli funzionali sono ordinati in un unico ruolo organico la cui dotazione di personale e, nell'ambito di essa, quella dei singoli livelli, è stabilita con legge regionale da emanarsi non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Declaratoria professionale del primo livello funzionale

Sono inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

Art. 4.

Declaratoria professionale del secondo livello funzionale

Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

L'esecuzione di compiti è svolta in modo integrato, configurando un'unica posizione di lavoro.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;

autonomia vincolata da istruzioni semplici;

apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

Il personale compreso nel livello è addetto ai compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di locali e uffici per i quali provvede anche alla apertura e chiusura; di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e fascicolature.

Art. 5.

Declaratoria professionale del terzo livello funzionale

Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;

un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;

apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili, di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici, che comportino abilitazioni specifiche, di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali, nonché di compiti amministrativi semplici.

Art. 6.

Declaratoria professionale del quarto livello funzionale

Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

E' caratterizzato da:

autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definite;

piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;

apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi, nonché a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che — omogenee o complementari — costituiscono una unica posizione di lavoro.

Art. 7.

Declaratoria professionale del quinto livello funzionale

Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile, di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

responsabilità professionale dei propri compiti: può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserito.

Nei corsi di formazione professionale comporta attività di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico-tecniche-professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani di insegnamento.

E' caratterizzato da:

autonomia nell'ambito della funzione docente;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico-organizzativa del corso e, più in generale, del centro di formazione.

Art. 8.
Declaratoria professionale del sesto livello funzionale

Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito della unità organica in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.

Comporta responsabilità:

delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;

degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

Nei corsi di formazione professionale comporta attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).

Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quella stabilita per analoghi insegnamenti teorici della scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.

Art. 9.
Declaratoria professionale del settimo livello funzionale

Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione il dipendente è tenuto a collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.

La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di un'unità di lavoro nell'ambito dell'unità organica complessa, con compiti di indirizzo della attività degli addetti.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati alla unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonché per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l'autonomia e comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o di eventuali indicazioni di priorità;

apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa, alla quale appartiene.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo della unità di lavoro;

dell'attuazione dei programmi di lavoro esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.

L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Art. 10.
Declaratoria professionale dell'ottavo livello funzionale

Sono comprese nell'ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.

La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa dell'unità organica complessa di cui indirizza la attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la relizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dalla amministrazione;

apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa alla quale appartiene, in rapporto all'intera organizzazione regionale.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni di carattere generale impartite;

della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro. Il livello comprende posizioni di lavoro individuate, a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate al livello precedente.

Le posizioni di lavoro dell'ottavo livello richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali della organizzazione.

Art. 11.
Coordinamento

In relazione all'ordinamento delle strutture regionali possono essere affidate funzioni di coordinamento.

La funzione di coordinamento è unica.

L'incarico, conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque, è revocabile, rinnovabile e viene attribuito con provvedimento di giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio, a seconda che trattasi di strutture della giunta o del consiglio, al personale inserito nell'ottavo livello funzionale di cui conserva le funzioni.

L'attribuzione dell'incarico si riferisce:

al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse;

al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o di progetti specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

Il compenso per la funzione di coordinamento non è pensionabile ed è stabilito nella misura fissa del 25 per cento della retribuzione iniziale del livello ottavo.

Il numero dei coordinatori non potrà superare il quarto della dotazione organica del livello ottavo.

Art. 12.
Riposo settimanale

Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi. Negli stessi giorni sono, comunque, assicurati i servizi essenziali.

Qualora al dipendente sia richiesto di prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di assentarsi dal lavoro, su sua indicazione, in un giorno feriale della settimana successiva, salvo il rinvio per improrogabili esigenze di servizio.

Art. 13.
Orario di lavoro e congedo ordinario

L'orario di lavoro è determinato in trentasei ore settimanali suddivise in sei giornate lavorative.

Il dipendente regionale ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di trenta giorni lavorativi.

In tale congedo sono compresi i due giorni di congedo ordinario concessi con la legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Al dipendente sono, altresì, attribuite quattro giornate di riposo ai sensi della stessa legge, da fruire nell'anno solare.

La ricorrenza del Santo Patrono è riconosciuta giornata festiva.

Il congedo deve essere, di regola, goduto in non più di due periodi, uno dei quali non può essere inferiore alla metà della durata massima di cui al secondo comma.

Il congedo ordinario è irrinunciabile e deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro l'anno cui si riferisce e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

La fruizione del congedo ordinario e delle giornate di riposo di cui al quarto comma è autorizzata dal coordinatore della struttura presso cui il dipendente è addetto; per i coordinatori, è autorizzata dall'ufficio di presidenza del consiglio o dai membri della giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Per il personale in servizio presso i centri di formazione professionale, l'autorizzazione è concessa dal responsabile del centro.

Art. 14.

Congedo straordinario retribuito

Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali:

a) per contrarre matrimonio: nella misura di giorni quindici continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

b) per esami fino a venti giorni nell'anno per le giornate di esame e le effettuazioni di concorsi ed abilitazioni, oltreché nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 chilometri dalla residenza;

c) per la donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

d) per cure, fino ad un mese per invalidi civili, mutilati ed invalidi di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

e) per gravi motivi: fino a cinque giorni nell'anno;

f) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

h) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;

i) per la frequenza ai corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L'istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al 3 per cento del personale per ciascun anno scolastico secondo le modalità che verranno stabilite dalla giunta regionale, sentito il consiglio del personale.

La fruizione del congedo di cui al precedente comma è autorizzata, per il personale del consiglio, dall'ufficio di presidenza la cui segreteria ne dà comunicazione al settore stato giuridico, e, per il personale in servizio presso gli uffici della giunta, dall'assessore al personale.

Art. 15.

Congedi straordinari non retribuiti

Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti: fino ad un anno per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia; per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito, E' facoltà dell'amministrazione verificare lo stato e la durata dell malattia dei figli con le modalità di cui al successivo art. 16.

I congedi di cui al presente articolo riducono proporzionalmente il congedo ordinario e non sono utili ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

L'autorizzazione a fruire di periodi di congedo straordinario non retribuito è concessa dalla giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza per quanto attiene al personale in servizio presso il consigio regionale.

Art. 16.

Assenza per infermità

Il dipendente ha diritto a fruire di periodi di assenza per malattia ed ha diritto a percepire il normale trattamento economico per i primi tredici mesi di assenza.

Per i successivi sette mesi il trattamento economico è ridotto del 50 per cento.

Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Per motivi di particolare gravità l'amministrazione può concedere al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i due mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non incorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio.

In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediatamente comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all'amministrazione, indicando il proprio recapito.

Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre due giorni il dipendente deve altresì trasmettere all'amministrazione certificato rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia.

Allorché la durata dell'assenza superi i cinque giorni, l'ufficio di presidenza o il componente della giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze dispongono relativamente ai coordinatori gli accertamenti per il controllo della infermità denunciata; per tutto il restante personale l'accertamento è disposto dal coordinatore preposto o dai dirigenti degli uffici decentrati o dai responsabili dei centri regionali di formazione professionale.

Il controllo della infermità avviene attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo dell'ufficio sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell'amministrazione.

I controlli di cui ai precedenti commi avverranno successivamente tramite le strutture dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza é considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Il dipendente che venga colto da malattia durante un periodo di permanenza all'estero deve darne immediata comunicazione — possibilmente telegrafica — all'ufficio di appartenenza. La malattia deve essere documentata con apposita certificazione rilasciata da locale struttura sanitaria pubblica.

Art. 17.

Mutamenti di mansioni per inidoneità fisica

Fermo restando quanto previsto dalle norme sull'ordinamento delle strutture regionali, nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di avere esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale-retributivo od a livello inferiore. In questo ultimo caso il dipendente conserva il trattamento economico in godimento.

Art. 18.

Assenze per lo svolgimento di incarichi pubblici

L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato — prevista dall'art. 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, o da altre norme legislative — non può eccedere le dodici ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a diciotto ore settimanali.

La giunta regionale, in accordo con le locali associazioni A.N.C.I. - Associazione nazionale comuni d'Italia e U.P.I. - Unione province italiane, procede con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alle entità degli incarichi svolti ed indica la documentazione necessaria.

Le cariche elettive presso enti pubblici, diverse da quelle previste dalla legge n. 1078 del 12 dicembre 1966, possono essere accettate dal dipendente, sempreché compatibili con l'impiego regionale e con gli interessi dell'amministrazione.

L'accettazione della carica deve essere tempestivamente comunicata alla giunta regionale, assessorato al personale.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce con proprio atto generale l'ambito di applicazione del terzo comma.

Art. 19.
Patrocinio legale

La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.

Nell'esame dei singoli casi, si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti di interesse fra l'amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.

Hanno carattere prioritario i casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione formalmente impartiti.

Capo II
AMMISSIONE ALL'IMPIEGO REGIONALE

Art. 20.
Principi generali

L'ammissione all'impiego regionale si consegue mediante pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie.

I concorsi sono indetti per i livelli funzionali previsti dall'art. 2 e seguenti, con riferimento a singole mansioni equivalenti, comprese negli stessi livelli.

Per l'assunzione al primo e secondo livello funzionale, il concorso può essere indetto anche per soli titoli, quivi compresi quelli relativi al carico familiare, allo stato di accupazione del candidato e dei componenti il nucleo familiare.

La giunta regionale determina per ciascun livello funzionale il numero dei posti da mettere a concorso nell'ambito di quelli vacanti o che si renderanno vacanti entro un anno dalla data di approvazione del bando.

Nel caso in cui il concorso sia per titoli ed esami, la giunta indica nel relativo bando, altresì, le categorie dei titoli valutabili e la relativa documentazione probatoria.

I bandi di concorso sono emanati dal presidente della giunta regionale con decreti, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale, nei principali quotidiani della Regione e in altre fonti ritenute idonee ad assicurarne la massima divulgazione.

Art. 21.
Conferimento dei posti disponibili agli idonei

Possono essere conferiti, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili, salvo che per quelli derivati da aumento organico, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria seguendo l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 22.
Requisiti di ammissione

Costituiscono requisiti di ammissione al concorso:

a) la cittadinanza italiana;

b) l'età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, elevabile a quaranta per i posti dell'ottavo livello funzionale;

c) l'idoneità fisica all'impiego;

d) il possesso dei diritti civili e politici;

e) il possesso del prescritto titolo di studio;

f) la buona condotta.

I predetti limiti di età non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli enti pubblici anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda.

Art. 23.
Titoli di studio

Per l'accesso agli impieghi regionali sono richiesti i seguenti titoli:

I livello funzionale: adempimento dell'obbligo scolastico;

II livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico;

III livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta;

IV livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta;

V livello funzionale: diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma professionale se richiesto;

VI livello funzionale: diploma di laurea;

VII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richieste;

VIII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richieste.

Per i livelli funzionali superiori al quarto nel bando di concorso è specificato il titolo di studio che nel novero di quelli anzidetti, corrisponde alle mansioni tipiche dei posti da assegnare.

Art. 24.
Agevolazioni e riserve di posti per i dipendenti regionali

I dipendenti regionali sprovvisti del titolo di studio prescritto per il posto messo a concorso, possono partecipare ai concorsi per posti vacanti nel livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purché provvisti del titolo di studio richiesto per quest'ultimo, e di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in tale livello.

Ai concorsi per posti del terzo e quarto livello funzionale, possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con cinque anni di anzianità complessiva nei due livelli o di tre anni nel solo livello immediatamente inferiore.

Al personale regionale che abbia le anzianità di cui ai commi precedenti è riservato un quarto dei posti messi a concorso.

Qualora il computo della percentuale riservata non dia luogo ad un numero intero, si procede in ogni caso all'arrotondamento all'unità superiore.

La riserva non opera se il posto messo a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano quando le funzioni connesse comportino a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio delle professioni, il possesso di specifico titolo di studio, ovvero specifica abilitazione professionale dei quali il dipendente sia sprovvisto.

Art. 25.
Commissioni giudicatrici di concorsi

Le commissioni giudicatrici di concorsi sono presiedute dal presidente della giunta o da un suo delegato e sono costituite con deliberazione della giunta regionale e composte da:

quattro consiglieri regionali designati dalla commissione consiliare permanente competente per i problemi del personale;

tre esperti in relazione ai posti messi a concorso, designati dalla giunta regionale;

un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative in campo nazionale. Svolgerà le funzioni di segretario un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore al quinto.

Gli esperti, per i concorsi a livelli funzionali sesto, settimo ed ottavo, devono essere scelti tra personale docente universitario in discipline attinenti o connesse al posto messo a concorso, tra esercenti la libera professione nelle attività corrispondenti al posto predetto, ovvero, tra dipendenti regionali o di altri enti pubblici aventi qualifica corrispondente o superiore al livello funzionale a cui si riferisce il concorso.

Gli esperti per gli altri concorsi possono essere scelti tra le categorie di cui al comma precedente tra ogni altra persona che abbia i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti.

Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano entro quindici giorni dalla richiesta a comunicare la designazione del loro rappresentante, provvede, con delibera motivata, il consiglio regionale.

Art. 26.

Prove di esame

In relazione alla natura dei posti messi a concorso ed in via preminente per quelli dei livelli sesto, settimo ed ottavo, le prove di esame devono tendere ed accertare la cultura professionale, la capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico.

Le prove di esame sono le seguenti:

1) per il primo e secondo livello funzionale ove il concorso sia per *titoli ed esami: una prova scritta e/o pratica* ed un colloquio;

2) per il terzo livello funzionale: una prova scritta, una prova pratica di idoneità ove richiesta, ed un colloquio;

3) per il quarto livello funzionale: una prova scritta, una prova pratica, ove si tratti di posti comportanti l'impiego di macchine o strumenti tecnici, ed un colloquio;

4) per il quinto livello funzionale: prova scritta su elementi istituzionali di diritto pubblico, con particolare riferimento all'ordinamento regionale; prova scritta relativa a conoscenze specifiche riguardanti il posto messo a concorso; colloquio *vertente sulle materie oggetto delle prove scritte;*

5) per il sesto livello funzionale: due prove scritte su materie specifiche riguardanti il posto messo a concorso e sulla relativa legislazione; colloquio su materie di diritto pubblico e discussione, con approfondimento, delle problematiche oggetto delle prove scritte;

6) per il settimo livello funzionale: prova scritta su materia specifica riguardante il posto messo a concorso; prova scritta con formulazione di proposte — sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo — per l'attuazione di un programma di lavoro attinente l'esercizio di funzioni riferentesi al posto messo a concorso; colloquio su materia di diritto pubblico e discussione con approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte;

7) per l'ottavo livello funzionale: prova scritta concernente l'elaborazione di un piano di intervento — negli aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi — per l'esercizio di funzioni di competenza regionale; prova scritta di scienze e tecnica dell'organizzazione; prova scritta sulla legislazione vigente relativa alle materie di competenza regionale che attengono al posto messo a concorso; colloquio consistente nella discussione e approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte.

per i livelli funzionali primo, secondo, terzo e quarto, la prova scritta può essere effettuata mediante esame obiettivo a risposta sintetica.

Nel bando di concorso devono comunque essere indicate le materie su cui vertono le prove scritte, pratiche ed orali di cui sopra, nonché le relative modalità in relazione al tipo di posti da assegnare ed alle specifiche mansioni di pertinenza degli stessi.

Capo III

MOBILITA' DEL PERSONALE

Art. 27.

Criteri per la mobilità territoriale nell'ambito della Regione

La mobilità esterna, disciplinata dal presente articolo, si realizza con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, l'assegnazione di cui al comma precedente si effettua con l'osservanza delle seguenti modalità:

1) fissazione di criteri oggettivi concordati con le organizzazioni sindacali a livello regionale, che tengano conto della residenza, delle condizioni familiari, dell'età, dell'anzianità di servizio e delle necessità di studio;

2) individuazione delle sedi disponibili e pubblicazione periodica delle stesse nel Bollettino ufficiale della Regione;

3) ricognizione delle eventuali istanze e preferenze espresse dai dipendenti;

4) formazione, anche in mancanza di istanze da parte dei dipendenti, di apposite graduatorie fra il personale con livello funzionale e figura professionale corrispondenti a quelli richiesti per la sede da assegnare.

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al comma precedente non superi la durata di trenta minuti.

Al solo scopo di assicurare in via di urgenza la continuità dei servizi, l'amministrazione può derogare dalle suddette procedure, mediante provvedimenti non rinnovabili adottati d'ufficio per la durata non superiore ai trenta giorni.

I provvedimenti di assegnazione alla nuova sede di servizio con l'osservanza *delle prescrizioni di cui ai commi precedenti*, sono adottati dal presidente della giunta regionale.

Art. 28.

La mobilità territoriale: condizioni di svolgimento

In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle regioni e per un periodo non superiore ai due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal comune della precedente sede non oltre quaranta chilometri ovvero per un percorso non superiore a sessanta minuti con mezzi pubblici di trasporto.

In tal caso l'amministrazione provvederà a rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località di partenza a quella di destinazione superi la durata di sessanta minuti, il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa già esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

L'amministrazione determina orari di lavoro funzionali, anche con caratteri di flessibilità — nel rispetto del monte di ore settimanali obbligatorio — che favoriscano le possibilità dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti temporanei di dipendenti per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento di compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di trasporto dell'amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto del lavoratore alle condizioni previste dalla normativa in vigore.

Art. 29.

Mobilità fra enti

Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti articoli relativi alla mobilità.

E' consentito, inoltre, d'i tesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le regioni, tra queste e gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

Capo IV

DIRITTI SINDACALI

Art. 30.
Rispetto della libertà sindacale

E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali dei dipendenti, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.

Art. 31.
Assemblea sindacale

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio fuori dell'orario di lavoro.

Possono, altresì, riunirsi durante l'orario medesimo, nei limiti di dieci ore annue.

Le riunioni che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate a seconda del caso ai competenti organi regionali.

Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla giunta, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 32.
Aspettative e permessi per motivi sindacali

Ai fini delle aspettative sindacali a livello nazionale, il contingente complessivo è fissato in rapporto di una unità ogni 5.000 dipendenti o frazione superiore a 2.500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il coordinamento tra regioni e sindacati sulle aspettative in campo nazionale avverrà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Regione, nell'ambito di tale contingente, collocherà in posizione di aspettativa i dipendenti interessati a richiesta delle organizzazioni sindacali.

In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti per il livello di appartenenza, in base alle leggi vigenti.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti salvo che per il congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte di ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore pro-capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, aumentato del 5 per cento.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Il trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali può essere disposto solo previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza.

Art. 33.
Contributi sindacali

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale dalle organizzazioni di categoria.

La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare è versato entro quindici giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato, entro la data del 31 ottobre, mediante richiesta scritta all'organizzazione sindacale interessata ed alla amministrazione regionale.

Art. 34.
Locali a disposizione delle rappresentanze sindacali

Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Regione pone, altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia all'interno di una sede regionale.

Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a dieci, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

Capo V

SEGRETERIE PARTICOLARI DEGLI ORGANI POLITICI E SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 35.
Composizione delle segreterie particolari

Il personale addetto alle segreterie particolari non può superare il numero di:

cinque unità per la segreteria del presidente del consiglio regionale;

tre unità per la segret-ria di ciascun vice-presidente;

due unità per la segreteria di ciascun consigliere segretario;

sette unità per la segreteria del presidente della giunta regionale;

sei unità per la segreteria dell'assessore vice-presidente della giunta regionale;

cinque unità per la segreteria di ciascun assessore.

Art. 36.
Personale addetto alle segreterie particolari

Il personale addetto alle segreterie particolari deve essere scelto fra i dipendenti della Regione o di altri enti pubblici. In questa ultima ipotesi, ne vieno richiesto il comando all'ente di appartenenza. Il comando cessa di diritto al cessare della circostanza che lo ha determinato.

L'organizzazione delle attività della segreteria può essere affidata ad un responsabile scelto tra il personale assegnato alla segreteria stessa.

Il personale regionale addetto alle segreterie particolari viene trasferito presso le stesse.

Il personale regionale che cessa di far parte delle segreterie particolari o delle segreterie dei gruppi consiliari viene posto a disposizione dell'assessorato al personale per essere assegnato secondo le necessità funzionali degli uffici regionali.

Art. 37.

Trattamento economico del personale addetto alle segreterie particolari

Al responsabile delle segreterie particolari compete, per la durata dell'incarico, oltre al trattamento economico in godimento, un'indennità annua lorda non pensionabile di lire 1.400.000 in dodici rate mensili, con le modalità previste per l'indennità di coordinamento.

Al restante personale delle segreterie particolari non compete alcuna indennità.

TITOLO II

NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 38

Trattamento economico iniziale

Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio dell'onnicomprensività.

Lo stipendio iniziale annuo lordo spettante a detto personale si articola in parametri correlati ai livelli funzionali di appartenenza. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 76 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, e successive modificazioni.

Tenuto conto del valore di L. 1.800.000 attribuito al piede parametrico fatto uguale a 100, lo stipendio stesso è stabilito come segue:

I livello funzionale, parametro 100, L. 1.800.000;

II livello funzionale, parametro 116, L. 2.088.000;

III livello funzionale, parametro 130, L. 2.340.000;

IV livello funzionale, parametro 142, L. 2.556.000;

V livello funzionale, parametro 167, L. 3.006.000;

VI livello funzionale, parametro 178, L. 3.204.000;

VII livello funzionale, parametro 220, L. 3.960.000;

VIII livello funzionale, parametro 333, L. 5.994.000.

Ai dipendenti competono, in aggiunta allo stipendio:

la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 39.

Progressione economica

Lo stipendio iniziale annuo lordo è suscettibile di incrementi per scatti e classi alle condizioni e nelle misure sottoindicate:

a) cinque classi di stipendio da attribuire economicamente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento, rispettivamente, del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di servizio. Il valore di ciascuna classe corrisponde al 16 per cento dello stipendio iniziale lordo del livello funzionale di appartenenza;

b) scatti del 2,50 per cento sullo stipendio comprensivo delle classi di cui il dipendente sia in godimento. Essi si conseguono al secondo, quinto, ottavo, dodicesimo, quattordicesimo, diciassettesimo e diciannovesimo anno di servizio e sono attribuiti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione di ogni biennio di servizio e restano assorbiti dalla classe successiva di stipendio. A decorrere dalla data di acquisizione dell'ultima classe di stipendio, gli scatti biennali sono illimitati. Le classi e gli scatti di stipendio sono suscettibili di anticipazione, rispetto alla normale decorrenza, per gli stessi titoli e nella stessa misura in cui tali anticipazioni competono ai dipendenti civili dello Stato in base alle leggi vigenti, escluso il disposto dell'art. 33, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 40.

Lavoro ordinario notturno e festivo

Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 400 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.

La normativa di cui al presente articolo non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

TITOLO III

NORME DI ATTUAZIONE E FINALI

Art. 41.

Sistema di inquadramento

Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 i dipendenti regionali sono inquadrati d'ufficio nei nuovi livelli funzionali sulla base del rapporto di corrispondenza fissato dall'allegata tabella *A* e relative note esplicative nonché dai criteri aggiuntivi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 42.

Inquadramento nel settimo livello

Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 che in applicazione della tabella *A* ha titolo all'inquadramento nel sesto livello funzionale, è inquadrato nel settimo livello qualora alla data del 1° ottobre 1978 risulti in possesso di un'anzianità di servizio effettivo di anni tre nella qualifica funzionale di funzionario direttivo o in carriera o categoria correlata.

In caso contrario è inquadrato nel sesto livello per il tempo ancora necessario alla maturazione del triennio di anzianità richiesta per il passaggi al livello successivo.

La posizione economica e giuridica nel livello viene determinata con lo stesso sistema di cui all'art. 49.

Art. 43.

Inquadramento del personale docente

Il personale docente dei centri di formazione professionale che sia in possesso di diploma di laurea e che ai sensi della tabella *A* è inquadrabile nel quinto livello funzionale, è inquadrato a domanda al sesto livello se, per la funzione docente esercitata, è richiesto dalle disposizioni vigenti in materia il possesso di tale titolo di studio.

I dipendenti così inquadrati non possono essere destinati a svolgere funzione diversa da quella docente.

Ad essi non si applica il disposto dell'articolo precedente.

Art. 44.

Inquadramento per concorso per soli titoli

Verranno effettuati concorsi per soli titoli per consentire l'accesso al livello rispettivamente superiore al personale:

a) che, in applicazione della tabella *A*, sarebbe inquadrabile al terzo livello;

b) delle qualifiche non operaie che, in applicazione della tabella *A*, sarebbe inquadrabile al quarto livello;

c) che in applicazione della tabella *A*, sarebbe inquadrabile al quinto livello.

A tali concorsi sono ammessi di ufficio i dipendenti regionali in servizio alla data del 30 settembre 1978 che siano in possesso alla stessa data di una anzianità minima effettiva di servizio senza demerito di anni otto continuativi in posizione correlata a livello di appartenenza.

Al fine della determinazione dell'anzianità è utile il servizio prestato presso la Regione o ente pubblico.

Sono esclusi dai concorsi tutti quei dipendenti che siano inquadrati o inquadrabili alla Regione con decorrenza da data posteriore al 1° aprile 1976.

I posti da mettere a concorso non possono superare il 30 per cento della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali di ausiliario specializzato, assistente e collaboratore, previste dal precedente ordinamento.

In relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivare, ultimate le operazioni dei concorsi di cui al primo comma, saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere utilizzati a mano a mano che cesseranno le posizioni soprannumerarie.

L'inquadramento al nuovo livello conseguito a seguito della partecipazione al concorso decorre sia agli effetti giuridici che economici dal 1° ottobre 1978.

Ai fini della determinazione della posizione giuridico-economica nel livello si applicano i criteri stabiliti all'art. 49.

E' in ogni caso escluso alla partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del primo comma del presente articolo il personale che, anche per effetto dell'applicazione della presente legge, abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'ente o l'amministrazione di appartenenza, che lo abbia collocato o lo collochi in qualifica o livello corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio)

Al personale che ai sensi del presente articolo è inquadrato nel sesto livello non si applica il disposto di cui all'art. 42.

Art. 45.
Titoli valutabili

I titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi di cui agli articoli precedenti, sono costituiti, ad esclusione di ogni altro, dall'anzianità di servizio posseduta in eccedenza a quella minima di otto anni, richiesta per l'ammissione al concorso, dai titoli di studio posseduti, dal superamento di precedenti concorsi, per esami, per l'accesso a posti di impiego presso la pubblica amministrazione o dalla idoneità conseguita nei concorsi medesimi nonché dagli incarichi di coordinamento.

Ai predetti titoli è assegnato il seguente punteggio:

a) anzianità di servizio: un punto per ogni anno di effettivo servizio, fino ad un massimo di venti punti;

b) titoli di studio: quattro punti per il possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica rivestita; sei punti per il possesso del titolo di studio prescritto per il livello da assegnare; dieci punti per titoli di studio superiori a quelli predetti;

c) concorsi pubblici: tre punti per ciascun concorso superato a due punti per ciascuna delle idoneità riportate nei medesimi fino ad un massimo di dieci punti;

d) incarichi di coordinamento (espletati fino all'entrata in vigore della presente legge): due punti per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di incarico svolto anche di fatto che risulti da atti di ufficio.

Art. 46.
Concorso per titoli ed esame-colloquio per l'accesso all'ottavo livello

I funzionari direttivi, inquadrati o inquadrabili nei ruoli regionali con decorrenza anteriore al 1° ottobre 1978, possono partecipare il concorso, per titoli ed esame-colloquio, previsto al punto *H*) delle note esplicative della tabella *A*.

La prescritta domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti giuridici ed economici conseguenti alla nomina dei vincitori del concorso avranno decorrenza dal 1° ottobre 1978.

Per la valutazione di ciascun candidato saranno a disposizione della commissione esaminatrice complessivamente 180 punti: 60 da assegnare ai titoli, 120 al colloquio.

Sono valutabili, nella misura massima di dieci punti per ciascuna categoria, i seguenti titoli che ogni candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso:

A) Titoli di anzianità:

per il servizio prestato anteriormente al 30 settembre 1978 nella qualifica di funzionario direttivo o categorie corrispondenti, punteggio attribuito: uno per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi;

per il servizio prestato nella carriera di concetto e corrispondente, punteggio attribuito: 0,50 per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi.

B) Qualifica di provenienza:

direttore di sezione e qualifiche equiparate, punteggio attribuito: dieci;

consigliere e qualifiche equiparate, segretario capo e qualifiche equiparate, punteggio attribuito: sette;

segretario principale e qualifiche equiparate, punteggio attribuito: cinque;

segretario e qualifiche equiparate, punteggio attribuito: due.

C) Concorsi per esami pubblici:

concorsi vinti di carriera direttiva, punteggio attribuito: sei per il primo concorso ed uno per ognuno dei successivi;

concorsi vinti di carriera di concetto, punteggio attribuito: tre per il primo concorso e 0,50 per ognuno dei successivi;

concorsi nei quali si stata conseguita l'idoneità, punteggio attribuito: 50 per cento di quello attribuito per il corrispondente concorso vinto.

D) Titoli di studio:

diploma di laurea, punteggio attribuito: sei per il primo diploma e due per ognuno dei successivi;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, punteggio attribuito: tre per il primo diploma ed uno per ognuno dei successivi;

corsi universitari di specializzazione di durata di almeno un anno, punteggio attribuito: uno per ciascuna specializzazione;

abilitazione professionale, punteggio attribuito: uno.

E) Corsi di specializzazione o di aggiornamento:

punteggio attribuito: 0,25 per ogni corso frequentato con esito favorevole.

F) Incarichi di coordinamento:

punteggio attribuito riferito alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso: due punti per ogni anno e frazione superiore a sei mesi di incarico svolto anche di fatto che risulti da atti di ufficio.

Il colloquio che deve tendere ad accertare le capacità tecniche, amministrative e organizzative dei concorrenti, verterà su tre gruppi di materie:

il primo riguarderà specificatamente tutto quanto concerne l'istituto regionale (ordinamento, funzioni, controlli, ecc.);

il secondo riguarderà le specifiche materie di competenza del settore cui è addetto ciascun concorrente;

il terzo riguarderà una serie di argomenti a carattere monografico che saranno determinati dalla giunta regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Lazio almeno due mesi prima dell'inizio del colloquio. Tra tali argomenti il candidato sceglierà i cinque sui quali intende essere esaminato/interrogato.

La commissione d'esami, di cui farà parte almeno un docente universitario, sarà nominata entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Ai candidati che abbiano superato le prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria di merito, vengono assegnati posti di ottavo livello determinati ai sensi del primo comma del presente articolo nonché quelli conferiti a norma della lettera *G*) delle note esplicative della tabella *A* che all'atto dell'approvazione della graduatoria del concorso risultano disponibili per effetto del collocamento a riposo per qualsiasi causa.

Art. 47.
Maggiorazione della riserva dei posti

Nel primo concorso pubblico per ciascun livello e per ciascuna delle figure professionali in esso comprese, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti è aumentata al 35 per cento e si applica al personale regionale di ruolo inquadrato nel livello immediatamente inferiore, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo, o inquadrato al livello ancora sottostante, purché in possesso del titolo di studio richiesto

per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, sempreché sussista in entrambi i casi una anzianità di un anno nel livello di appartenenza.

Art. 48.
Inquadramento in base al trattamento economico

La posizione economica individuale di inquadramento è determinata dallo stipendio annuo comprensivo delle classi e scatti acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili in godimento al 30 settembre 1978 maggiorato dell'importo annuale del miglioramento economico di cui alla legge regionale 8 maggio 1979, n. 40.

La posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica individuale come determinata nel precedente comma.

Ove non vi sia coincidenza di importo, la posizione giuridica di inquadramento è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica individuale.

La frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento è comunque assicurata; è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e congiuntamente al maturato *in itinere* di cui al successivo articolo concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza nella nuova progressione economica.

A quest'ultimo infine, si computa a quante mensilità equivale l'importo della frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento rispetto all'incremento economico derivante dal conseguimento della posizione giuridica di classe o scatto immediatamente successiva a quella attribuita. Ove dal saldo dell'operazione residua un resto, questo viene ragguagliato a mese intero per eccesso o per difetto a seconda che superi o no il 50 per cento dell'unità. Quindi i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di classe o scatto successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotte di un pari numero di mensilità.

Art. 49.
Maturato in itinere

Quando alla data del 30 settembre 1978 per la progressione economica prevista dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, non si verifichi la cadenza dello stipendio base, della classe di stipendio o dell'aumento biennale, viene altresì assicurato ai dipendenti il maturato economico *in itinere*.

A tal fine, calcolando in mesi, con arrotondamento a mese intero per eccesso o per difetto delle frazioni rispettivamente superiori o pari e inferiori a quindici giorni si computa:

a quanto economicamente equivale il tempo trascorso dall'inizio del servizio rispetto al tempo necessario per conseguire lo stipendio base;

ovvero a quanto economicamente equivale il tempo trascorso dal conseguimento della classe di stipendio in godimento rispetto al tempo necessario per conseguire quella immediatamente successiva. L'incremento economico così ottenuto viene depurato di quanto è già eventualmente percepito per scatti nello scorrimento tra le due classi;

ovvero a quanto economicamente equivale — dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio possibile — il tempo trascorso dall'ultima posizione stipendiale in godimento, rispetto al tempo necessario per conseguire lo scatto immediatamente successivo.

Qualora l'incremento economico (o maturato *in itinere*) virtualmente maturato nella progressione economica di provenienza alla data del 30 settembre 1978 è definito nel suo valore come previsto dal precedente comma, sommato alla posizione economica individuale come determinata al primo comma del precedente art. 48 dia, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di classe o scatto superiore alla posizione giuridica assegnata ai sensi del terzo comma del citato art. 48, il dipendente acquisisce subito questa posizione superiore e utilizza la frazione che eventualmente oltrepassa la posizione stipendiale così acquisita per ridurre i tempi di percorrenza necessari per ottenere la posizione stipendiale di classe o scatto immediatamente successiva, secondo il criterio fissato nel quinto comma dello stesso articolo.

Viene comunque garantita l'attribuzione della retribuzione iniziale del nuovo livello di inquadramento quando, anche dopo il compunto del maturato *in itinere*, si determini un trattamento economico inferiore a detta retribuzione iniziale.

Art. 50.
Coordinamento: dei livelli transitori

Fino a quando non sarà effettuato l'inquadramento nei livelli ai sensi della presente legge, le funzioni di coordinamento si svolgeranno secondo quanto disposto dalla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11.

Art. 51.
Efficacia della legge

Gli effetti giuridici ed economici della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1978.

Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, è venuto a scadere il 31 dicembre 1978.

Art. 52.
Abrogazione e rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge in ordine al rapporto di impiego e allo stato giuridico del personale si applicano le precedenti leggi regionali o, in mancanza, le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 53.
Disposizioni finanziarie

La spesa necessaria per l'applicazione della presente legge, prevista in lire 1.900 milioni, di cui lire 100 milioni per l'anno 1978, lire 900 milioni per l'anno 1979 e lire 900 milioni per l'anno 1980, viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 25211 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1980.

All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione di lire 900 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 28001 (fondo di riserva per spese obbligatorie), di lire 1.000 milioni dello stanziamento di cassa del cap. 28021 (fondo di riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa) e di lire 1.000 milioni dello stanziamento di competenza di cap. 28102 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) (spese in conto capitale) del bilancio regionale suddetto.

La spesa necessaria per gli anni successivi sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 marzo 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 marzo 1980.

TABELLA *A*

Tabella di corrispondenza fra le qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 ed i livelli funzionali.

Livelli funzionali	Qualifica funzionale
I livello	Ausiliario p. (in parte)
II livello	Ausiliario p. Ausiliario qualificato
III livello	Ausiliario qualificato Ausiliario specializzato
IV livello	Ausiliario specializzato Assistente
V livello	Assistente Collaboratore
VI livello	Collaboratore Funzionario direttivo
VII livello	Funzionario direttivo
VIII livello	Funzionario direttivo p.

L'inserimento in due diversi livelli funzionali del personale appartenente alla stessa qualifica è disposto in conformità ai criteri di cui alle successive note applicative.

NOTE ESPLICATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA *A*

Qualifica funzionale	Livello funzionale	*Note*
Ausiliario	I	Dalla qualifica di ausiliario in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia.
Ausiliario (parte) Ausiliario qualificato (parte)	II	Dalle qualifiche di ausiliario e ausiliario qualificato in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde da conoscenze tecniche preliminari e richiede la utilizzazione di strumenti semplici.
Ausiliario qualificato (parte) Ausiliario specializzato (parte)	III	Dalle qualifiche di ausiliario qualificato e di ausiliario specializzato in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.
Ausiliario specializzato (parte) Assistente (parte)	IV	Dalla qualifica di ausiliario specializzato in vigore, sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni che presuppongono preparazione professionale ed autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale. *A*) Dalla qualifica di assistente in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza iniziali ed intermedie della carriera esecutiva e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non indicate nel succesivo punto *B*).
Assistente (parte) Collaboratore (parte)	V	*B*) Dalla qualifica di assistente in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della carriera esecutiva e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica, numero 748 del 1972. *C*) Dalla qualifica di collaboratore in vigore sono inserite le qualifiche iniziali ed intermedie della carriera di concetto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non indicate nel succesivo punto *D*).
Collaboratore (parte) Funzionario direttivo (parte)	VI	*D*) Dalla qualifica di collaboratore in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della carriera di concetto e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. *E*) Dalla qualifica di funzionario direttivo in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza inferiori a quella di direttore di divisione aggiunto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni inquadrate nel sesto livello e non indicate nei successivi punti *F*) e *G*).
Funzionario direttivo	VII	*F*) Dalla qualifica di funzionario direttivo in vigore sono inserite le seguenti qualifiche di provenienza: ingegnere, medico, chimico, statistico-attuario, ecologo, agronomo, geologo, procuratore legale, architetto, urbanista, veterinario, econometrista, analista di sistemi, di procedure e di organizzazione.
Funzionario direttivo (parte)	VIII	*G*) Dalla qualifica funzionale di funzionario direttivo in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza non inferiori a quella di direttore di divisione aggiunto e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. *H*) Nei limiti del 30 per cento della dotazione organica prevista per la qualifica funzionale di funzionario direttivo che residua dall'applicazione del precedente punto *G*), i funzionari inquadrati in tale livello accedono all'ottavo livello funzionale a domanda, previo superamento di concorso per titoli e colloquio.

(6814)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802880)